



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL

“Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - Canone Unico”

(Legge n. 160/2019 – articolo 1, commi 816-836)

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Principi e definizioni

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1, comma 821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, denominato “Canone” istituito a decorrere dall'anno 2021, ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza della Provincia. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento disciplina a partire dal 1° gennaio 2021, l'occupazione onerosa, permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Barletta-Andria-Trani ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.
4. S'intendono altresì richiamate le norme di cui al D. Lgs. 285/1992 recante il nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento d'esecuzione e d'attuazione nonché quelle della legge 241/1990.
5. Il presente regolamento stabilisce le modalità di rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla-osta riguardanti l'uso del patrimonio stradale provinciale, comprese le fasce di rispetto stradali, nonché la gestione dei relativi canoni e, in particolare, disciplina:
 - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo, subentro, diniego, revoca e decadenza delle concessioni/autorizzazioni, in via esemplificativa e non tassativa, relative a:

- apertura, regolarizzazione o modifica di accessi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con opere d'arte, depositi di cantiere e ponteggi;
- occupazioni con impianti pubblicitari e le autorizzazioni in materia di collocazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse ancorché su suolo privato;
- occupazioni con i segnali turistici e di territorio e di indicazione di servizi utili;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
- realizzazione di recinzioni e muri di cinta;

b) le misure base di tariffa per tipologia di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

c) criteri di determinazione del canone;

d) esenzioni e agevolazioni speciali;

e) modalità e termini per il pagamento del canone;

f) la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive ed irregolari.

6. Il presente regolamento è informato, altresì, ai seguenti principi:

- Gli enti erogatori di pubblici servizi dovranno chiedere l'autorizzazione sia per la posa della condotta principale, sia per gli allacciamenti alle singole utenze.
- Sono soggette a canone le occupazioni permanenti e temporanee realizzate su aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
- In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è soggetta al pagamento del canone quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
- Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nella misura e con le modalità che sono indicate nei successivi articoli. S'intende per abusiva qualsivoglia occupazione che non sia basata su uno specifico titolo concessorio o in difformità dello stesso. In tal caso, l'importo del canone nonché la sanzione applicata devono essere corrisposti dall'occupante di fatto; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

7. La gestione delle domande di concessione e dei relativi adempimenti richiesti agli uffici dell'Ente e la gestione delle entrate che ne conseguono sono svolte in via diretta dal responsabile o dai responsabili della procedura in oggetto, come di seguito individuati, oppure affidate a terzi, ai sensi degli art. 52 e 53 del D.lgs. 446/1997.

8. Ove la Provincia decida di affidare a terzi il servizio di liquidazione, di accertamento e riscossione del canone, dovrà in ogni caso procedere attraverso procedure ad evidenza pubblica, sulla base di apposito capitolato. Le norme di affidamento a terzi del servizio in questione dovranno in ogni caso contenere meccanismi che consentano al funzionario responsabile del servizio il controllo delle attività in atto dal concessionario.

9. Il presente regolamento non si applica ai tratti di strade provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sicché il Canone è dovuto solo all'ente Comune.

10. Per i tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti si intende una singola perimetrazione avente tale caratteristica, coincidente con la perimetrazione del capoluogo comunale e con le eventuali perimetrazioni di singole frazioni con popolazione superiore a diecimila abitanti. Tali tratti sono classificati strade comunali e la relativa gestione, sia in termini di manutenzione, che d'autorizzazione o concessione, nonché di riscossione di canoni, è di competenza del Comune.

11. I tratti di strada situati all'interno di centri abitati fino a diecimila abitanti restano di proprietà della Provincia cui compete la manutenzione e la titolarità della riscossione dei canoni. In tal caso l'autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune, previo nulla osta della Provincia.

12. Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:

- Allegato "A": Tabelle Strade Provinciali suddiviso per categorie;
- Allegato "B": Tabella Diritti e Tariffe di competenza della Provincia di Barletta Andria Trani;

ART. 2 - Soggetti attivi e passivi

1. Ai sensi del comma 823, dell'articolo 1, della l. 160/2019, il canone è dovuto all'Ente proprietario del suolo dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero dal proprietario del terreno o dal titolare di un diritto reale di godimento sul fondo interessato alla realizzazione dell'opera, nonché dai soggetti erogatori di pubblici servizi o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ove l'occupazione venga posta in essere materialmente da una pluralità di soggetti, fino ad un massimo di cinque, il canone, su richiesta, potrà essere frazionato, ma la quota pro-capite non potrà essere inferiore ad €. 16,00; oltre cinque soggetti il canone non sarà frazionato, ma dovrà essere indicato un rappresentante unico per il pagamento dello stesso. In caso di mancata indicazione del rappresentante unico, sarà cura dell'Ufficio individuare a quale degli obbligati richiedere il pagamento, in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art.1292 del Codice Civile.

3. In caso di contitolarità/cointestazione di un'occupazione, i titolari sono tenuti in solido al pagamento del canone. Il mancato pagamento da parte di uno o più titolari dell'occupazione non può essere opposto alla Provincia; l'Ente si riserva la facoltà di recuperare l'intero canone dovuto, oltre eventuali sanzioni ed interessi, da uno qualsiasi dei titolari, fatto salvo il diritto di quest'ultimo di rivalersi sugli altri.

ART. 3 - Opere ed attività soggette a concessione, autorizzazione, nulla-osta tecnico.

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo, sottosuolo e sovrastanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile e indisponibile della Provincia sono soggette a concessione, autorizzazione o nulla-osta.

2. Per Concessione, di cui all'art. 28, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 – Nuovo Codice della Strada - s'intende il provvedimento destinato ad attribuire sia a persone fisiche che giuridiche facoltà inerenti a diritti dell'Amministrazione. Le concessioni trasferiscono al privato il "potere" o la "facoltà" di eseguire le opere di che trattasi ferma restando la "titolarità" che resta in capo alla Provincia. Sono

pertanto soggette a concessione tutte le opere che comportano uso, modifica o comunque occupazione di suolo appartenente alla strada e sue pertinenze come:

- attraversamenti stradali di qualsiasi lunghezza, sotterranei ed aerei, con condutture di qualsiasi tipo;
- percorrenze stradali sotterranee ed aeree con condutture di qualsiasi tipo ed interessanti la carreggiata, le banchine, le zanelle, le fosse laterali e le scarpate;
- sottopassi e soprappassi, pontoni e cavalcavia, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi;
- nuovi innesti su strade provinciali conseguenti alla realizzazione di nuove strade di P.R.G. ad uso pubblico o privato nonché nuovi accessi afferenti a stazioni di servizio (impianti distributori carburanti e servizi annessi);
- opere e depositi temporanei sulla carreggiata stradale e relative fasce di pertinenza con impalcature e ponteggi tipo dalmine, banchi di vendita, macchine adibite a vendita di prodotti in genere, ecc.;
- altri impianti ed opere, che possono interessare la proprietà stradale;

3. Per Autorizzazione, di cui all'art. 22, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 – Nuovo Codice della Strada, s'intende il provvedimento destinato alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono preesistere in capo al destinatario, previa valutazione tecnico-discrezionale in funzione preventiva dell'Amministrazione circa la sussistenza dei requisiti voluti dalla legge e di compatibilità con il pubblico interesse. Sono pertanto soggetti ad autorizzazione le seguenti opere ed attività da realizzarsi in fascia di rispetto lungo le Strade Provinciali:

- Installazione impianti pubblicitari in genere;
- apertura o modifica di passi carrabili o accessi;
- tombatura di fosse laterali;
- piantumazioni di qualsiasi tipo;
- realizzazione di recinzioni e muri di cinta;
- realizzazione, ristrutturazione o modifica di fabbricato entro la fascia di rispetto stradale;
- per compiere opere e depositi temporanei sulle fasce di rispetto stradale con impalcature e ponteggi tipo dalmine, banchi di vendita, pali e archi per festeggiamenti, macchine adibite a vendita di prodotti in genere, ecc.;

4. Per Nulla-osta s'intende l'atto con cui un'autorità amministrativa dichiara di non avere osservazioni da fare in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità. Il nullaosta si rilascia per la realizzazione di tutte le opere sopra indicate allorché le stesse ricadano lungo tratti di strada provinciale che attraversano i centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285. I relativi provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono di competenza del Comune ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, mentre la Provincia, quale Ente proprietario della strada, resta competente al nulla osta ed all'incasso del canone.

ART. 4 - Criteri di distinzione delle occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o di autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento del canone:

- a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;
- b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- c) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;
- d) occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
- e) occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
- f) Occupazioni dello spazio sovrastante il suolo con pontoni e cavalcavia.

ART. 5 - Classificazione delle strade provinciali e degli spazi ed aree pubbliche del patrimonio indisponibile

- 1. Le strade provinciali sono classificate di 1a e 2a categoria, come da elenco in Allegato "A" che fa parte integrante del presente regolamento.
- 2. Gli spazi ed aree diversi dalle strade, facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, sono classificati di 1a categoria.

ART. 6 – Istanza

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso da parte della Provincia. Per il rilascio del provvedimento amministrativo deve essere inoltrata istanza, redatta in conformità alle norme sul bollo, su appositi modelli approvati dalla Provincia, reperibili sul sito dell'Ente, contenente:

- 1. cognome e nome o ragione sociale (la denominazione/ragione sociale in caso di soggetto titolare di partita IVA);
- 2. luogo e data di nascita;
- 3. la residenza (la sede legale in caso di soggetto titolare di partita IVA);
- 4. l'eventuale domicilio eletto;
- 5. il codice fiscale (la partita IVA in caso di soggetto titolare della medesima);
- 6. i recapiti telefonici, telematici, nonché un recapito pec (posta elettronica certificata);
- 7. numero o denominazione della strada Provinciale, progressiva chilometrica laddove esiste o alternativamente esatta indicazione della località interessata;
- 8. descrizione delle opere da eseguire;

9. il termine d'inizio e il termine finale dell'occupazione richiesta (se trattasi di occupazione temporanea); in caso di occupazione permanente il termine iniziale coincide con il 1° gennaio dell'anno di riferimento e il provvedimento si intende rilasciato per venti anni, fatta eccezione per i cartelli pubblicitari la cui durata è di 3 anni;

10. ogni altro dato, documento o allegato richiesto dai competenti uffici dell'Ente;

11. attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria (diritto fisso e sopralluogo) secondo gli importi specificati in allegato B;

12. n. 2 copie di elaborati grafici progettuali firmati dal committente e da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale (per gli enti pubblici dal responsabile Tecnico);

13. gli elaborati grafici devono essere forniti anche su idoneo supporto informatico.

2. Alla domanda, completa in ogni sua parte e con gli allegati previsti, seguirà nel termine di 30 giorni dalla presentazione, il rilascio dell'atto autorizzativo. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazione della documentazione da parte della Provincia il termine si intende sospeso. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 della Legge 241/90.

3. Le domande per l'ottenimento degli atti autorizzativi indicati all'art. 3 (Concessione - Autorizzazione - Nulla-Osta tecnico), complete di tutta la documentazione allegata, in alternativa a quanto sopra riportato, possono essere inviate alla Provincia anche per via telematica. Le stesse dovranno essere effettuate secondo le modalità previste dall'art. 65, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale.

4. Al contenuto delle istanze di cui al comma 1, devono, inoltre, essere allegati:

A) PER I CARTELLI PUBBLICITARI:

a) corografia in scala 1:25000 della zona entro la quale dovrà essere eseguita l'opera con l'indicazione dell'esatta posizione di questa;

b) Planimetria in scala adeguata, in cui siano evidenziate, distintamente, la posizione richiesta ove si intende installare l'impianto pubblicitario, le posizioni dei segnali di pericolo e prescrizione, di quelli di indicazione, le posizioni dei punti di tangenza delle curve orizzontali, le intersezioni con altre strade o con accessi. Tale planimetria, completata con le distanze intercorrenti tra la posizione richiesta e gli altri elementi sopra elencati, deve essere sviluppata nell'intorno della posizione richiesta per l'ampiezza necessaria alla verifica delle distanze minime prescritte dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento;

c) Bozzetto a colori, quotato, del messaggio che si intende esporre;

d) Particolari costruttivi in scala adeguata dei manufatti indicanti le strutture di sostegno e di fondazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari che si intendono esporre, con sezione trasversale della sede stradale con indicazione del limite della proprietà provinciale e la posizione dell'impianto rispetto alla sede stradale;

e) Attestato del comune, quando ricorre il caso, secondo cui le posizioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari che si intendono esporre, ricadono nella perimetrazione del centro abitato dello stesso Comune, così come definito dal vigente Codice della Strada, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

- f) Documentazione fotografica dello stato di fatto riferita alle posizioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui si richiede l'esposizione, in almeno n. 3 foto secondo le tre direzioni principali (laterali e frontale) con l'indicazione della posizione esatta dei mezzi pubblicitari da installare;
- g) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta dal vento, in modo da garantirne la stabilità, e dell'assenza di vincoli a tutela di beni culturali, ambientali e paesaggistici;
- h) Qualora l'impianto insista su area o costruzione privata, dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell'immobile in cui si autorizza l'installazione degli impianti pubblicitari sul proprio terreno / fabbricato (da redigere in carta semplice e completa di dati anagrafici del dichiarante);
- i) Attestazione del versamento di €. 32,00 per spese di bollo nelle modalità conformi alla normativa di legge sui pagamenti.
- j) Altra eventuale documentazione riferita all'opera da realizzare ritenuta indispensabile ai fini di una corretta istruttoria da parte dell'Ente.

Gli elaborati di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) devono essere prodotti in un unico allegato e n. 2 copie.

B. PER LE RESTANTI OPERE:

- a) corografia in scala 1:25000 della zona entro la quale dovrà essere eseguita l'opera con l'indicazione dell'esatta posizione di questa;
- b) Relazione tecnica esplicativa dell'intervento con indicazione dello stato esistente e di progetto;
- c) planimetria catastale scala 1:2000; Stralcio P.R.G. e relativa normativa tecnica di attuazione relativa alla zona omogenea in cui ricade l'intervento; pianta e prospetti delle opere che si intendono realizzare in scala adeguata;
- d) Documentazione fotografica dello stato di fatto in almeno n. 4 foto secondo le quattro direzioni principali;
- e) Attestato del Comune, ovvero autocertificazione del tecnico professionista, secondo cui il punto di ubicazione delle opere ricade nella perimetrazione del centro abitato dello stesso Comune, così come definito dal vigente Codice della Strada, qualora necessita;
- f) In caso di accesso carrabile, dichiarazione del tecnico progettista che attesti che il progetto è stato redatto nel rispetto della normativa vigente su edilizia, urbanistica e parcheggi;
- g) In caso di accesso carrabile e/o recinzione, titolo di proprietà (visura catastale, atto notarile, ecc...). In caso di apertura accessi e/o realizzazione recinzioni per stazioni di servizio / stazioni di autolavaggio, il titolo di proprietà può essere sostituito con la documentazione probatoria di disponibilità dell'area (contratto d'affitto, contratto preliminare di acquisto, comodato gratuito, ecc...);
- h) In caso di attraversamenti interrati od aerei, descrizione e specificazione delle interferenze tra l'opera in progetto e le opere ed i servizi preesistenti sui tratti di strada interessati dall'attraversamento ivi compresi quelli di pertinenza della strada attraversata (opere d'arte, muri, cunette, ecc.);
- i) Altra eventuale documentazione riferita all'opera da realizzare ritenuta indispensabile ai fini di una corretta istruttoria da parte dell'Ente;
- j) Attestazione del versamento di €. 32,00 per spese di bollo nelle modalità conformi alla normativa di legge sui pagamenti.

Gli elaborati di cui alle lettere a), b), c), e d) devono essere prodotti in un unico allegato e n. 2 copie.

ART. 7 – Domande incomplete

1. Qualora la domanda venisse inoltrata incompleta dei dati e degli allegati di cui al precedente articolo 6, il Servizio Concessioni ne darà avviso all'interessato, richiedendo l'integrazione della documentazione mancante e, nelle more, la pratica non sarà messa in istruttoria definitiva fino a quando la documentazione non sarà stata completata.
2. I documenti mancanti dovranno essere integrati dal richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di documenti.
3. La mancata presentazione dei documenti nel termine di cui al precedente comma 2, comporta l'immediata archiviazione della richiesta e la perdita di qualsiasi somma versata.

ART. 8 – Contenuto del provvedimento

1. Il provvedimento finale deve contenere, fra le altre, le seguenti indicazioni:
 - termine iniziale e termine finale, se trattasi di occupazione temporanea; in caso di occupazione permanente il termine iniziale coincide con il 1° gennaio dell'anno di riferimento e il provvedimento si intende rilasciato per venti anni;
 - tipologia di occupazione e sua localizzazione;
 - ammontare del canone, determinato secondo tariffa;
 - modalità e termini di pagamento del canone;
 - prescrizioni tecniche, cautele e precauzioni che il soggetto è tenuto ad osservare;
 - l'attestazione del versamento effettuato sull'apposito conto intestato alla Provincia, secondo gli importi specificati in Allegato "B".
 - l'attestazione del versamento di €. 32,00 per spese di bollo nelle modalità conformi alla normativa di legge sui pagamenti.
2. Le istanze di un singolo allaccio presentate dai privati tramite azienda erogatrice sono soggette al pagamento delle spese d'istruttoria secondo gli importi specificati in Allegato "B".
3. Le spese d'istruttoria sono dovute anche dai Comuni e dagli altri Enti locali, Enti pubblici o a partecipazione pubblica, ovvero da società miste.
4. Il provvedimento finale è rilasciato:
 - previa sottoscrizione, da parte dell'istante, dell'impegno a rispettare le condizioni imposte dall'Ente;
 - fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 - con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
 - con l'obbligo, per il titolare, di comunicare ogni variazione delle condizioni che hanno motivato il rilascio del provvedimento, ivi compreso l'eventuale trasferimento di titolarità o proprietà del bene cui si riferisce l'occupazione ad altro soggetto, salvo incorrere, in caso di inadempienza, nella sanzione di cui al successivo art. 66;
 - con facoltà da parte della Provincia di revocare il provvedimento con atto motivato.

ART. 9 – Rilascio e diniego

1. L'istanza di occupazione è istruita dal competente Servizio Concessioni della Provincia di Barletta-Andria-Trani che provvede all'emissione del provvedimento finale o al suo diniego, con atto motivato, in rispetto alle norme sul bollo e a quelle del presente regolamento, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, decorrenti dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo dell'Ente, ovvero decorrenti dalla data di ricezione degli eventuali elementi integrativi richiesti dall'Ufficio competente.

2. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza si intende respinta.

3. Qualora l'esecuzione delle opere non sia completata nel termine fissato, in mancanza di proroga il provvedimento di autorizzazione sarà nullo e pertanto revocato d'ufficio. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova istanza.

4. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia del Comune, l'atto amministrativo della Provincia si intende rilasciato subordinatamente al rilascio della Concessione edilizia di competenza del Comune. In mancanza di concessione o autorizzazione edilizia, l'autorizzazione della Provincia sarà nulla.

5. Le domande presentate da più richiedenti sono esaminate ed accordate in ordine cronologico di presentazione, sulla base della data di protocollo.

6. Il provvedimento finale può essere negativo per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio o costituisca pericolo per la circolazione stradale o che, comunque, non garantisca sufficienti condizioni di sicurezza. In tal caso viene emesso un preavviso di diniego con apposito provvedimento del Dirigente competente e comunicato al richiedente, ai sensi del successivo comma. Nella predetta comunicazione verranno indicati i motivi per i quali si procederà al diniego.

7. Qualora l'istanza non possa essere accolta, ai sensi del precedente comma 6, il Dirigente emette atto formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della Legge n° 241/90 e s.m. ed i., contenente le motivazioni, nonché il termine di dieci giorni per presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione integrativa e/o modificativa. Tale documentazione verrà riesaminata dall'ufficio competente che valuterà la possibilità di accogliere o meno tali osservazioni.

Trascorso il termine senza aver ricevuto alcuna comunicazione il procedimento verrà riavviato concludendosi con un atto di diniego. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso della somma versata per l'istruttoria e il sopralluogo.

8. Il provvedimento finale è valido ed efficace ad ogni effetto di legge dalla data del suo rilascio; nel caso l'occupazione non venga realizzata, il titolare è comunque tenuto al pagamento del canone fino al giorno in cui non provvede a comunicare formalmente alla Provincia di non avere più interesse a realizzare l'occupazione.

9. È fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione Provinciale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge 7.08.1990, n.241 e s.m.i.

10. Il titolare di concessione può chiedere ulteriore verifica tecnica versando la somma di € 60,00 a titolo di cauzione; questa sarà restituita solo ed esclusivamente in caso di accertamento favorevole all'istanza dell'utente.

11. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti della Provincia per canoni pregressi afferenti l'occupazione di che trattasi o altre

occupazioni del medesimo. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

ART. 10 - Condizioni per la realizzazione delle opere

1. Oltre alle condizioni speciali contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si intendono sempre richiamate e dovranno essere rigorosamente osservate tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento alle leggi sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e sulle assicurazioni sociali, nonché del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo, ed infine del presente Regolamento.
2. Il tecnico competente all'istruttoria tecnica dell'istanza può in piena autonomia porre condizioni speciali e/o particolari ai fini della tutela del patrimonio stradale e in conformità al Nuovo Codice della Strada.
3. Nel provvedimento di autorizzazione o concessione, dovrà anche stabilirsi che sia dato preavviso all'ufficio Concessioni dell'Ente dell'inizio dei lavori di costruzione o di manutenzione, entro il termine massimo di un anno dal rilascio, ai sensi del successivo art. 65.
4. Durante l'esecuzione dei lavori, i funzionari incaricati dell'Ente avranno sempre libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.
5. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare a terzi, sia durante l'esecuzione dei lavori che a lavori ultimati, per mancata osservanza delle prescrizioni, o imperfetta esecuzione delle opere di ripristino delle parti stradali interessate dai lavori autorizzati.

ART. 11 – Revoca

1. Il provvedimento finale può essere revocato, in via di autotutela ai sensi della L. 241 /1990, con atto motivato, a firma del Dirigente del Servizio per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della sicurezza stradale nonché per:
 - a) inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto autorizzatorio;
 - b) danni alla proprietà provinciale;
 - c) mancata occupazione nei termini stabiliti nell'art 65 del presente regolamento;
 - d) quando si sia accertato che il titolare ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività senza darne preventiva comunicazione ai competenti uffici dell'Ente; il titolare è comunque tenuto al pagamento del canone e di una sanzione amministrativa di ammontare pari a quella del canone dovuto;
 - e) quando le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedentemente autorizzata;
 - f) allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta al titolare, da parte dell'Ente, la restituzione del canone per il rateo di occupazione non effettuata.

2. Le spese di ripristino dell'originario stato dei luoghi sono a carico del titolare dell'occupazione, che deve provvedere in merito entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In caso di mancata effettuazione delle opere di ripristino nei termini imposti, la Provincia provvederà d'ufficio, secondo quanto disposto dal Titolo VI capo I, art. 211, del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, con perizia in danno, addebitandone i costi all'occupante inadempiente.

3. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

4. Il provvedimento di revoca è notificato anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite Posta Elettronica Certificata.

ART. 12 – Rinuncia

1. Il titolare può rinunciare all'occupazione mediante comunicazione scritta da far pervenire alla Provincia di Barletta-Andria-Trani – Ufficio Concessioni, a mezzo raccomandata A.r. o con altro strumento che provi l'avvenuta ricezione.

2. L'utente che abbia rinunciato all'occupazione e/o all'autorizzazione o concessione perde i diritti connessi al provvedimento ed è obbligato a provvedere, a proprie spese, al ripristino ed alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Provincia stessa ed a produrre repertorio fotografico a corredo e dimostrazione della chiusura.

3. Nel caso si tratti di rinuncia ad occupazione permanente, la liberazione dalla corresponsione del canone ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della rinuncia.

ART. 13 - Decadenza ed estinzione degli atti autorizzativi

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione/nulla osta:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione/autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

b) il mancato versamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione - autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

d) le reiterate violazioni, da parte del concessionario e di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

e) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

f) la mancata richiesta di rinnovo o proroga nei termini di cui al successivo art. 16.

2. La decadenza di cui al comma 1, non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo, né, inoltre, esonera dal versamento del dovuto per il periodo di effettiva occupazione.

3. Con la decadenza del provvedimento di concessione, autorizzazione e nulla-osta le opere eventualmente eseguite divengono abusive in quanto prive del prescritto titolo autorizzativo e come tali saranno considerate ai sensi delle vigenti normative e del presente regolamento.

4. Sono, inoltre, cause di estinzione della concessione/autorizzazione/nulla osta:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare, fatte salve le considerazioni di cui al successivo art. 15;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Concessionario.

5. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto viene dichiarata la decadenza dal Responsabile del Servizio con provvedimento, sottoscritto dal Dirigente competente, che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

ART. 14 - Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del provvedimento formale.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio provinciale con telegramma, via mail o PEC, ad apporre un cartello con la dicitura "occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Provinciale" ed a presentare nei cinque giorni successivi la domanda per ottenere l'emissione del relativo provvedimento.

3. L'ufficio provvede all'eventuale rilascio del provvedimento motivato a sanatoria, all'esito dell'accertamento dell'esistenza delle condizioni d'urgenza.

4. In caso negativo si applicherà all'interessato la sanzione prevista dal comma 4, dell'art. 20 del Codice della Strada.

5. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta comunque fermo l'obbligo di corrispondere il canone e l'eventuale deposito cauzionale per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

ART. 15 - Nuovo Intestatario – successione

1. Per le concessioni, per le quali non è stata apportata alcuna modifica all'occupazione risultante dall'atto amministrativo, è consentito al nuovo titolare di ottenere l'intestazione della pratica a suo nome formulando domanda in carta semplice in tal senso, da comunicarsi alla Provincia non oltre il termine di tre mesi, ai fini degli effetti della voltura e previo pagamento delle relative spese di istruttoria e a condizione che risultino regolarmente effettuati i pagamenti degli ultimi 5 anni. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

2. Laddove la successione avvenga, ai sensi del comma 1, "inter vivos", l'obbligo della comunicazione spetta, oltre che al nuovo titolare, anche al titolare precedente che deve controfirmare la domanda presentata dal subentrante, dichiarando esplicitamente la propria rinuncia alla concessione e/o autorizzazione di cui è titolare.

3. In caso di irreperibilità del titolare precedente, il soggetto che subentra può limitarsi alla comunicazione prevista dal comma 1, priva della controfirma del titolare precedente, allegando alla stessa copia dell'atto di compravendita dell'immobile oggetto della concessione, corredata da autocertificazione di autenticità della copia medesima, rilasciata ai sensi della vigente normativa.
4. Per gli effetti del canone la nuova intestazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente, ovvero dall'anno corrente previa esplicita dichiarazione in tal senso del nuovo intestatario.
5. Qualora la Provincia di Barletta-Andria-Trani accerti l'avvenuta variazione nella titolarità dell'occupazione in assenza della prescritta comunicazione all'Ente, al precedente titolare del provvedimento ed al subentrante viene irrogata una sanzione amministrativa pari al canone dovuto per l'anno in corso e il provvedimento stesso, previo accertamento della conformità dell'occupazione alle risultanze dell'atto amministrativo, viene intestato al nuovo titolare. In caso di difformità la concessione viene revocata e ripristinato lo stato originario dei luoghi a spese del vecchio e del nuovo intestatario.
6. Cedente e cessionario restano comunque solidalmente responsabili del pagamento del canone e delle sanzioni, comprese quelle per occupazione e/o cessione abusiva, fintanto che la situazione non venga regolarizzata.
7. Nel caso in cui si verifichi cessione della proprietà, dovrà essere allegata una fotocopia dell'atto notarile. L'istanza sarà considerata nulla se non provvista di tale documentazione.
8. In caso di successione mortis causa, gli eredi dovranno, non oltre il termine di sei mesi, darne apposita comunicazione ai fini della variazione di intestazione della concessione. La comunicazione può essere effettuata anche tramite autocertificazione a firma di uno degli eredi intestatari della nuova concessione. I termini di scadenza, le modalità e condizioni della concessione rimangono inalterati, le spese di voltura vengono fissate come indicato nell'Allegato "B".
9. Sia per il nuovo intestatario per atto tra vivi che per mortis causa vale il disposto dell'art 11 comma 2, del presente regolamento.

ART. 16 – Rinnovo

1. Tre mesi prima della scadenza della concessione/autorizzazione il titolare dovrà presentare apposita domanda redatta in carta semplice corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma dovuta a titolo di diritto di competenza ai sensi dell'Allegato "B" al presente regolamento, nell'importo di cui al successivo comma 2, della documentazione fotografica dello stato di fatto in almeno n. 2 foto secondo le due direzioni principali e della dichiarazione di aver assolto al pagamento dei canoni dovuti per tutte le annualità pregresse.
2. Attestazione di versamento nell'importo indicato in Allegato "B", da effettuarsi sul c/c postale o bancario intestato alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, con causale "spese di rinnovo".
3. Se alla scadenza della concessione/autorizzazione non risulta richiesto il rinnovo, o in caso di mancato rinnovo da parte dell'Ente, la detenzione/occupazione del bene diviene abusiva e l'occupante abusivo è tenuto a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
4. Se il titolare non rinnova la concessione/autorizzazione e non provvede nei termini di cui al comma 3, si applica la sanzione di cui all'art. 60, comma 4, lett. b) per occupazione abusiva.

5. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rinnovo della concessione/autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti della Provincia per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

ART. 17 – Rimborsi

1. L'istanza di rimborso per le somme versate e non dovute deve essere presentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. La Provincia provvede al rimborso dei canoni entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Il richiedente non potrà pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spesa di istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nell'autorizzazione o concessione o di rinuncia dopo l'accettazione.
4. Non si procederà ad attivare procedure di rimborso di somme per importi pari o inferiori a € 15,00 (quindici).

ART. 18 - Altri provvedimenti amministrativi

Nulla-Osta e Autorizzazioni sono rilasciati con le stesse modalità previste per le concessioni.

ART. 19 - Deposito cauzionale

1. L'Amministrazione Provinciale, prima del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta, può richiedere il versamento di apposito deposito cauzionale che sarà stabilito di volta in volta in proporzione della natura, dell'importanza e delle caratteristiche tecniche dell'opera oggetto del provvedimento, nonché sulla entità della manomissione del corpo stradale richiesta dalla esecuzione dell'opera stessa.
2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con l'atto rilasciato e sarà restituita, su istanza di parte in carta semplice, dopo la verifica di regolare esecuzione delle opere di ripristino definitivo, effettuata da personale tecnico della Provincia che, nel caso in cui risultassero idonee, rilascerà parere favorevole allo svincolo. Tale parere, tuttavia, non costituirà presunzione di accettazione definitiva dei ripristini. Avrà carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo soltanto dopo che siano decorsi due anni, salvo nel caso degli accessi per i quali la restituzione potrà essere immediata all'esito favorevole del suddetto parere. Decorso il predetto termine verrà restituita la cauzione.
3. Nel caso in cui l'interessato non effettui i lavori in conformità con le norme generali e particolari previste nell'atto dispositivo, la Provincia provvederà ad inviare diffida scritta mediante raccomandata A.R. contenente le prescrizioni relative ed il tempo accordato per lo svolgimento delle medesime, decorso il quale, in caso di persistente inadempienza, disporrà per l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, detraendo l'importo delle spese sostenute dalla cauzione al momento della sua restituzione o rivalendosi sulla garanzia fideiussoria, fatta, comunque, salva l'eventuale azione giudiziaria nei confronti del contravventore e l'ulteriore risarcimento del maggior danno, indi procederà all'applicazione della sanzione di cui all'art. 25, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992.

4. Per gli Enti e le Aziende (TELECOM, ENEL, CONSORZI, ENTI VARI) che per effetto della loro normale attività, operano frequenti interventi interessanti proprietà o strade provinciale e loro pertinenze, potrà essere richiesta l'effettuazione di un deposito cauzionale infruttifero o anche la stipula di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria adeguata al caso, da mantenere nel tempo, il cui importo sarà commisurato alla presunta entità degli interventi, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi, anche d'urgenza, da rilasciare nel corso dell'intero anno.

Nel caso la Provincia debba provvedere d'ufficio, secondo le norme del comma precedente, il deposito cauzionale dovrà essere ripristinato secondo l'importo originario.

5. In caso di prestazione della garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, l'ente che rilascia la garanzia dovrà espressamente rinunciare al beneficio della preventiva escussione ed inoltre dovrà accettare di subordinare comunque lo svincolo della garanzia all'espresso benessere della Provincia, essendo ininfluenza il decorso di termini o altra circostanza quale il mancato pagamento di premi assicurativi e diritti.

6. Qualora, durante la validità dell'atto autorizzativo, dovessero verificarsi danni al corpo stradale, quali avvallamenti, cedimenti, lesioni, smottamenti ecc., riconducibili alla realizzazione dei lavori autorizzati, la Provincia, al fine di garantire la conservazione del tratto di strada interessato nonché la sicurezza della circolazione veicolare a salvaguardia della pubblica incolumità, si riserva la facoltà di ordinare in qualsiasi momento, tutti gli interventi di riparazione ritenuti necessari, a cui la ditta concessionaria dovrà immediatamente adempiere, senza nulla pretendere, salva, in caso contrario, la facoltà dell'ente di trattenere il deposito cauzionale.

7. Il concessionario, di cui al comma 4, dovrà garantire il mantenimento del deposito cauzionale previsto nel presente articolo, pena la decadenza dell'autorizzazione, fino al collaudo definitivo delle opere.

8. In caso di stipula di convenzione, ai sensi del successivo art. 21, l'importo del deposito cauzionale verrà regolamentato all'interno della convenzione stessa.

ART. 20 - Restituzione del deposito cauzionale

1. Il deposito cauzionale o la polizza fideiussoria verranno trattenuti dalla Provincia, a titolo di garanzia, per la durata di mesi ventiquattro (24), decorrenti, ai sensi del precedente art. 19, comma 2, dalla data del rilascio del parere favorevole allo svincolo a cura del personale tecnico, fatta debita eccezione per gli accessi, per i quali, ai sensi del medesimo comma, la restituzione potrà essere immediata, all'esito favorevole del parere. Il suddetto termine è posto al fine di tenere indenne la Provincia stessa da eventuali oneri derivanti da interventi di riparazione che dovessero risultare necessari quale diretta conseguenza dei lavori effettuati da soggetti terzi.

2. Il deposito cauzionale, inoltre, potrà essere decurtato delle eventuali spese sopportate o da sopportare dall'amministrazione per ripristinare il demanio stradale nelle primitive condizioni, qualora il titolare della concessione/autorizzazione/nulla osta non vi abbia provveduto, benché diffidato, ai sensi del comma 3, dell'art. 19, o vi abbia provveduto in modo imperfetto.

ART. 21 - Convenzioni Speciali

1. La Provincia si riserva la facoltà di stipulare con Enti, Aziende e Società, convenzioni speciali in conformità con le norme contenute nel presente Regolamento, disciplinanti le concessioni, le autorizzazioni e i nulla-osta tecnici per la posa di tubazioni di gas e acqua, per le linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, ecc.

fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di presentare la domanda e relativa documentazione come previsto ai precedenti articoli del regolamento per ogni tipologia di opera da realizzare.

2. Con la stessa convenzione o con convenzione separata, inoltre, potranno essere disciplinate, compatibilmente con la normativa in materia, le modalità di versamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al presente Regolamento, se disposte in difformità dal successivo art. 37. Tali convenzioni devono contenere espresso riferimento all'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 285/1992 e s.m. ed i.

3. Nelle convenzioni stipulate con gli Enti gestori di pubblico servizio, di cui al comma 1, è previsto l'invio, entro il 31 marzo di ogni anno, del piano annuale degli interventi programmati sulle strade provinciali.

4. Laddove sulla stessa strada e per uno stesso periodo, vengano effettuati interventi da più Enti gestori di pubblico servizio, gli stessi dovranno concordare con la Provincia le modalità e la tempistica dei rispettivi interventi, con particolare riguardo al ripristino della sede stradale.

5. Le convenzioni hanno durata quinquennale e devono contenere l'obbligo di comunicazione della data di inizio e di fine di ogni singolo lavoro.

6. La stipula delle convenzioni è subordinata al versamento di un deposito cauzionale o fidejussorio proporzionato alle concessioni richieste, ove previsto dalla legge, nonché di un contributo, fatta esclusione per gli operatori di telecomunicazioni come previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), a titolo di spese di istruttoria.

7. Le convenzioni e le eventuali modifiche ed integrazioni devono essere registrate a spese del richiedente.

ART. 22 - Permessi Provvisori

1. Non è consentito dare inizio alle opere ed alle occupazioni prima del rilascio della concessione e/o autorizzazione.

2. In casi particolari, connessi alla difficoltà di esecuzione di determinate opere o a casi di urgenza, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio dal Dirigente del settore competente o suo delegato, in conformità con le norme previste nel presente Regolamento. In tal caso l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione, che verrà pertanto rilasciato in sanatoria. Tale provvedimento verrà rilasciato non appena definiti, in accordo con il personale tecnico della Provincia, tutti gli elementi riguardanti il provvedimento autorizzativo e/o concessorio.

3. Oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione, comunque, non oltre 24 ore dall'inizio della stessa, via mail o pec, al competente Settore, che provvederà ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza. In assenza del riconoscimento di tali condizioni, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste al comma 4, dell'art. 14, del presente Regolamento.

4. Per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'articolo 30 e seguenti del D.P.R. n. 495/1992, che il richiedente deve espressamente dichiarare di conoscere e di rispettare.

5. Ove per qualsiasi motivo sopravvenuto non possa essere rilasciato l'atto di concessione/autorizzazione, l'interessato deve, a sua cura e spese, e senza alcun indennizzo, provvedere alla rimessa in pristino del manufatto stradale.

ART. 23 – Sorveglianza, Custodia e Obblighi del titolare dell'occupazione

1. I titolari dell'occupazione sono ritenuti unici responsabili di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, animali o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate.
2. Sono inoltre tenuti a provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori, anche in osservanza delle disposizioni impartite dai competenti uffici dell'Ente.
3. E' comunque obbligo del titolare dell'occupazione provvedere alla manutenzione dell'opera e dell'area occupata nonché delle sue immediate vicinanze, nel raggio di metri dieci rispetto all'opera o all'occupazione realizzate.
4. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici tecnici provinciali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
5. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione/autorizzazione, il titolare è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
6. Il titolare è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate, al termine della concessione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza si provvederà nei termini di cui al successivo art. 25.
7. E' fatto assoluto divieto al titolare di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione.
8. Il titolare è tenuto al versamento del canone alle scadenze previste.
9. In caso di variazione della residenza o del domicilio del titolare incombe a questi l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta alla Provincia. Gli uffici addetti effettueranno le dovute rettifiche, sia sugli atti autorizzativi che sui ruoli di pagamento.

ART. 24 - Durata delle autorizzazioni / Concessioni / Nulla-osta

1. Le autorizzazioni (Concessioni e nulla osta) sono permanenti o temporanee a seconda che la loro durata sia superiore o inferiore all'anno.
2. Le concessioni/autorizzazioni/nulla osta hanno la durata massima di anni 20 (venti), mentre è di 3 (tre) anni se riferita ai mezzi pubblicitari e sono rinnovabili alla scadenza previa comunicazione scritta da inoltrare a cura del soggetto titolare entro e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza.
3. La Provincia, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Codice della Strada, può revocare i provvedimenti di concessione/autorizzazione/nulla osta o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
4. Gli uffici competenti provvedono a registrare gli atti amministrativi secondo l'ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi Uffici provvedono altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le eventuali variazioni.

ART. 25 - Condizioni delle autorizzazioni / concessioni / nulla-osta

1. Non si farà luogo a nuovo rilascio di concessione, autorizzazione, nulla osta o al rinnovo dei medesimi, qualora il richiedente non abbia provveduto ad assolvere pagamenti arretrati a favore della Provincia relativi alla medesima occupazione o ad altre occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
2. Le autorizzazioni, le concessioni e i nulla-osta si intendono in ogni caso accordati senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti, con l'obbligo da parte del soggetto autorizzato o concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con la facoltà della Provincia di revocare per giusti motivi o di modificare quanto concesso oppure d'imporre nuove condizioni.
3. Il soggetto concessionario o autorizzato resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione alle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia, nonché i funzionari da essi dipendenti, da ogni responsabilità in merito.
4. La Concessione o l'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedessero la Provincia può, in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il soggetto concessionario o autorizzato possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione ed al ripristino della strada e delle sue pertinenze.
5. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza. Il soggetto concessionario o autorizzato dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità. Dovrà inoltre fornire alla Provincia tutte le comunicazioni prescritte dal presente regolamento.
6. Il concessionario o autorizzato ha l'obbligo di curare la perfetta manutenzione delle opere eseguite e dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
7. Se lavori o varianti stradali comportassero la necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in forza della concessione od autorizzazione, tutte le spese ed i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.
8. Qualora l'autorizzazione o concessione comporti opere o depositi sulla strada, il soggetto deve in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'articolo 21 del nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modifiche, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità.
9. Qualora il soggetto concessionario o autorizzato intenda rinunciare alla concessione o all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, previo eventuale ripristino dei luoghi a sue spese. Tale disposizione è valida ed applicabile anche per gli accessi abusivi sprovvisti della necessaria autorizzazione.
10. Nel caso di modifica, revoca, scadenza, rinuncia o decadenza della concessione od autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sua cura e spese, alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa.
11. In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio a spese del concessionario o dell'autorizzato.

12. Il concessionario o autorizzato terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione o autorizzazione, potesse provenirle da terzi.

13. Il richiedente, deve presentare prima del rilascio dell'atto amministrativo, la concessione edilizia rilasciata dal Comune competente ove obbligatoria ai fini dell'intervento richiesto.

14. Le concessioni e le autorizzazioni sono sempre revocabili e modificabili quando concorrano giusti motivi e fatte, comunque, salve le eccezioni previste dal legislatore e quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e s.m.i.

TITOLO II

OCCUPAZIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO

CAPO I Tipologie

ART. 26 - Accessi e diramazioni

1. Ai sensi dell'art. 22, del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e dell'art. 44 del D.P.R.16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), e loro succ. mod. e int., si definiscono accessi:

a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;

b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

2. Fatto salvo quanto previsto in materia dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, nel caso di costruzioni di nuove varianti o di allargamento della sede stradale delle Provinciali, qualora l'opera comporti la demolizione di accessi carrai esistenti ed autorizzati, occludendo in tal modo le proprietà private laterali, la Provincia può costruire nuovi accessi, nel rispetto delle distanze previste dal Nuovo Codice della Strada, anche prevedendo l'eventuale facilitazione di inserimento di strade di servizio per il collegamento di più accessi privati sulla strada provinciale.

3. Al di fuori dei centri abitati, quando ammessi, gli accessi dovranno essere realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla/sulla strada provinciale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata. Tali accessi potranno essere dotati di cancello, da aprirsi verso l'interno della proprietà privata o scorrevole, a condizione che sia arretrato rispetto al limite della carreggiata, allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso, delle seguenti misure minime:

a) ml 5.00 per gli accessi carrai;

b) da ml 8.00 a ml 18.00 per accessi a insediamenti produttivi commerciali o simili.

4. Al di fuori dei centri abitati gli accessi carrai, al fine di facilitare le manovre di entrata e di uscita, potranno essere raccordati al ciglio stradale con uno svaso di forma circolare o retta, di cui la Provincia stabilirà le dimensioni in funzione delle circostanze che di volta in volta saranno valutate.

5. L'area di accesso ed i suoi raccordi dovranno essere pavimentati con materiale di tipo simile a quello della strada e devono essere sempre mantenuti, a cura e spese del titolare dell'atto autorizzativo, in modo tale da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla stessa strada provinciale.

6. Gli innesti su strade provinciali di strade pubbliche o private dovranno essere costruiti con raccordi o isole di traffico, fatte salve le prescrizioni più restrittive in casi particolari;
7. Nelle curve di raggio superiore a ml 200 potranno essere autorizzati accessi solo se le condizioni di visibilità e sicurezza del transito lo consentano.
8. Nelle curve di raggio inferiore a ml 200 non potranno essere costruiti accessi a distanza inferiore a ml 100 dalle tangenti delle curve. Tale distanza potrà anche essere superiore e verrà fissata, di norma, in misura inversamente proporzionale al raggio della curva stessa, tenuto conto anche dell'importanza della strada e della visibilità consentita.
9. Le diramazioni, sia pubbliche che private, delle strade provinciali dovranno essere costruite, per un tratto di almeno ml. 50, con materiali di buona consistenza e pavimentate in modo analogo alla strada provinciale. Tale tratto potrà essere aumentato in relazione alle condizioni altimetriche; potranno altresì essere prescritte opere per il deflusso delle acque e per l'arresto dei detriti.
10. La Provincia ha la facoltà di autorizzare distanze diverse a quelle fissate al comma 3, per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del Codice della Strada.
11. Non può essere rilasciata l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, qualora l'ufficio tecnico dell'Ente ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione ed in particolare quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della viabilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice della Strada.

ART. 27 – Attraversamenti

1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade possono essere realizzati, mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:
 - a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
 - b) attraversamenti longitudinali, se seguono parallelamente l'asse stradale entro i limiti di confine della strada e delle relative fasce di rispetto;
 - c) misti, se si verificano entrambi le condizioni precedenti.
2. L'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture, tubazioni o cavi deve essere di norma eseguita con sistemi che non comportino effettuazioni di scavi a cielo aperto (perforazione direzionale, perforazione guidata, trivellazione orizzontale controllata o tecnologie equivalenti).
3. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, viene approvata preventivamente dalla Provincia in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico; la profondità minima misurata dal piano variabile di rotolamento non può essere inferiore ad 1 metro lineare.
4. Gli attraversamenti effettuati con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggiore della concessione.

5. Per gli attraversamenti longitudinali l'accesso franco di sicurezza relativo al tipo di impianto; l'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.
6. La progettazione degli attraversamenti sia in sotterraneo che in strutture sopraelevate deve essere approvata dalla Provincia prima del rilascio della concessione.
7. Per gli attraversamenti longitudinali l'accesso ai cunicoli deve essere di norma realizzato fuori dalla carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.
8. Alle concessioni rilasciate a privati cittadini esclusivamente per attraversamenti ed occupazioni che non abbiano recapito in impianti per l'erogazione di servizi, si applica il canone indicato nell'Allegato "B".
9. L'attraversamento trasversale mediante le tecnologie di cui al comma 2, del presente articolo dovrà essere eseguito senza manomettere il piano viabile, banchine comprese; la tubazione, onde permettere eventuali riparazioni senza mai interferire con la sede stradale, dovrà essere collocata all'interno di un tubo di protezione il cui estradosso dovrà avere una profondità minima di cm 100 rispetto al piano viabile.
10. La tubazione di protezione sarà prolungata su ciascun lato di almeno ml. 1.00 oltre i cigli esterni dei fossi stradali e dovrà sottopassare i fossi stessi con un margine di almeno cm. 30 rispetto alla loro quota di fondo, onde consentire eventuali futuri espurghi o approfondimenti.
11. I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata e delle banchine.
12. E' facoltà della Provincia esigere che tali condutture siano realizzate con le modalità di cui al comma 2, ovvero con quelle previste al successivo comma 13.
13. Qualora, per comprovati e dettagliati motivi tecnici, si renda necessario effettuare il taglio della strada, lo stesso avverrà nel rispetto delle modalità che seguono:
 - a) prima dell'inizio dei lavori per ogni tratto di strada dovranno essere presi accordi con il competente Servizio Viabilità della Provincia per il sopralluogo al fine di stabilire posizioni, modalità, tempi di esecuzione e quant'altro necessario per una completa visione dei lavori;
 - b) gli scavi, la cui profondità non potrà essere inferiore a cm 100, vanno effettuati in modo tale da garantire quanto prescritto alla successiva lettera c) ed in modo tale da evitare movimenti franosi del corpo stradale; per gli scavi da effettuarsi in banchina la distanza minima dal ciglio bituminato all'inizio dello scavo non deve essere inferiore a cm. 40; per gli scavi da effettuarsi sul manto bituminato all'inizio dello scavo non deve essere inferiore a cm. 40; per gli scavi da effettuarsi sul manto bitumato si dovrà procedere, preventivamente al taglio della pavimentazione con apposita macchina taglia - asfalto o martello pneumatico, in base ad accordi con il Responsabile dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio prima dell'inizio dei lavori; il materiale di risulta dovrà essere trasportato a rifiuto fatta eccezione per i casi di cui alla successiva lettera e);
 - c) al termine di ogni turno di lavoro gli scavi dovranno essere chiusi in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale; va a tal fine garantita la pulizia della strada ed in particolare lo sgombero totale dei mezzi e dei materiali; la chiusura dovrà essere effettuata con conglomerato bituminoso e dovrà essere evitata la presenza in superficie di materiale instabile o non legato;
 - d) il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito mediante impiego di sabbia per l'altezza strettamente necessaria alla copertura del servizio fino a cm 10 sopra il suo estradosso; per la restante parte fino al primo strato di fondazione stradale, il riempimento sarà con conglomerato cementizio dosato a Qli 0,70 di cemento, fino ad una quota di cm 10 più bassa rispetto alla quota del piano viabile; i restanti cm 10

dovranno essere riempiti con conglomerato bituminoso di idonea pezzatura da concordarsi con il responsabile dell'Amministrazione Provinciale competente;

e) ove gli scavi interessino la carreggiata, la pavimentazione e la segnaletica stradale orizzontale dovranno essere rifatte come esistenti. In ogni tempo e per tutta la durata dell'autorizzazione, il concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria, senza versamento degli oneri, mentre la manutenzione straordinaria, previo versamento degli oneri comunque spettanti all'ente proprietario della strada, da quantificarsi negli importi previsti per il rinnovo in Allegato "B" oltre ai ricarichi eventualmente necessari nel tratto di strada interessato dai lavori;

f) allo scopo di evitare ulteriori tagli della sede stradale per i successivi 5 anni dovranno essere predisposti gli allacciamenti ad eventuali future derivazioni d'utenza se programmate;

g) nel caso di recente rifacimento della pavimentazione stradale e, comunque, non prima di anni 2 (due) dall'ultima asfaltatura della strada, al fine di non manomettere il nuovo piano viabile, la Provincia rilascerà l'autorizzazione per attraversamenti trasversali unicamente con l'uso delle tecnologie di cui al precedente comma 2;

h) al termine della realizzazione degli attraversamenti longitudinali dovrà essere ripristinato lo strato di usura di almeno cm 3 di spessore (valutato ad avvenuta compattazione) per una lunghezza pari alla carreggiata stradale, previa eventuale fresatura della pavimentazione esistente per il rispetto delle quote stradali originarie, e per una lunghezza pari a quella degli scavi più raccordo di collegamento all'inizio e alla fine di lunghezza di ml. 5.00;

i) al termine della realizzazione degli attraversamenti stradali trasversali il ripristino sarà eseguito su tutta la carreggiata stradale e dovrà avere una larghezza minima di ml. 3 a destra e a sinistra dello scavo, previa fresatura della pavimentazione esistente, per una profondità minima di cm. 4,00; il ripristino dovrà avvenire senza la formazione di cunette o dossi in corrispondenza dell'attraversamento;

j) gli eventuali chiusini di ispezione ricadenti sulla carreggiata dovranno essere in ghisa, con coperchio del tipo autobloccante al telaio; il concessionario dovrà farsi carico di mantenerli costantemente alle quote della pavimentazione stradale, qualunque variazione essa subisca a seguito di ripristini o rifacimenti;

k) sia negli attraversamenti longitudinali che in quelli trasversali la striscia di pavimentazione tagliata con macchina taglia-asfalto dovrà avere una larghezza di almeno cm 40 (20+20) superiore a quella prevista per la condotta, in modo da limitare al minimo eventuali sbavature; la profondità del taglio non potrà essere inferiore all'intero spessore della pavimentazione;

l) la pulizia della superficie interessata dal ripristino va effettuata con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d'attacco con emulsione di bitume;

m) la sigillatura delle riprese va eseguita con mano di emulsione bituminosa;

n) il riempimento degli scavi eseguiti nella banchina stradale dovrà essere effettuato, esclusivamente con calcestruzzo cementizio con minimo di 80 Kg di cemento al mc d'impasto. Qualora dovesse essere realizzato ad una distanza dal ciglio bitumato superiore alla sua profondità il riempimento, a discrezione del tecnico competente, può avvenire con materiale inerte bagnato e compattato a strati. Qualora, per la presenza di un servizio pubblico esistente, lo scavo in banchina venga autorizzato ed eseguito a filo del ciglio bituminato, o comunque ad una distanza da questo inferiore alla profondità del medesimo, dovrà essere adottato lo stesso tipo di riempimento previsto alla precedente lettera d).

14. Per i sostegni di linee di pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito; in ogni caso la distanza minima non potrà essere inferiore a ml. 1.00; potrà essere richiesta la predisposizione di adeguate protezioni.

15. Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro soggetto a concessione, come pure prima del ripristino definitivo degli scavi eseguiti sul piano stradale, deve essere data comunicazione alla Provincia, segnalando il nominativo dell'impresa esecutrice e del tecnico direttore dei lavori.

16. Le opere in muratura od altre che in qualsiasi modo venissero danneggiate nell'attraversamento dei manufatti per la posa dei tubi verranno sollecitamente ripristinate dal concessionario con gli stessi tipi di materiali preesistenti.

17. Ogni lavoro di modifica alle opere in muratura delle tubazioni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia e sottostare all'osservanza delle prescrizioni dalla stessa impartite.

18. Al termine dei lavori il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Provincia. Solo dopo tale comunicazione la Provincia eseguirà il collaudo di cui all'art. 67 comma 5 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada.

19. Quale che sia la soluzione tecnica prescelta o prescritta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni si deve tenere conto della sicurezza e della fluidità della circolazione, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimo, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale.

ART. 28 - Particolari tipologie

A) Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 37, del D.Lgs. del 30.04.1992, n° 285, e s. m. e i., si definisce passo carrabile ogni accesso anche a raso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

2. Ai sensi dell'articolo 46, del D.P.R.16.12.1992, n. 495 e s. m. e i., la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente, nonché delle norme di cui al Nuovo Codice della Strada.

3. Sono tenuti a richiedere l'autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale coloro che lungo le strade provinciali e loro pertinenze, fasce di rispetto, ed aree di visibilità spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi soprastanti o sottostanti il suolo medesimo intendano:

a) attuare occupazioni di ogni tipo, anche a carattere provvisorio, comunque eseguire opere stabili o provvisorie, eseguire depositi e aprire cantieri stradali anche temporanei che interessino in modo diretto o indiretto le aree sopraindicate (art. 21 Codice della Strada);

b) stabilire accessi e diramazioni a fondi e fabbricati laterali, innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato, nonché accessi temporanei per l'apertura di cantieri o simili (art. 22 Codice della Strada).

4. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

a) per gli accessi nelle strade urbane deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

b) per gli accessi alle strade extraurbane deve rispettare le distanze di cui all'art. 45, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92);

c) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;

d) deve essere prevista una separazione dall'entrata carrabile da quella pedonale qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale;

e) deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'articolo 120 del citato D.P.R. n°495/92 e s. m. e i. previa concessione/autorizzazione dell'ente proprietario;

f) gli accessi o le diramazioni già esistenti devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui all'art 22, del Codice della Strada;

g) sono vietate trasformazioni di accessi e di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi salvo preventiva concessione/autorizzazione dell'Ente proprietario della strada;

h) l'Ente proprietario della strada potrà negare la concessione/autorizzazione qualora all'esito dell'attività istruttoria individui motivazioni tecniche ostative al rilascio dell'atto richiesto;

5. Qualora l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato di almeno 5,00 m. allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i passi carrabili, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano il passo carrabile. E' consentito derogare dall'arretramento del passo carrabile e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possano determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

6. I passi carrabili per il transito di veicoli pesanti (autocarri, autotreni, etc.) debbono avere caratteristiche geometriche appropriate, da determinarsi in funzione delle specifiche esigenze e comunque nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 26, comma 3.

7. Con l'accesso a raso si definisce qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e s. m. ed i., deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui al successivo art. 30.

8. In caso di creazione di nuovi accessi o di modifica di quelli già esistenti e muniti di concessione/autorizzazione, determinati a causa di interventi della Provincia sulla sede stradale, è fatto obbligo per l'ufficio tecnico competente di trasmettere all'Ufficio Concessioni la/le scheda/e di rilievo tecnico degli stessi. L'ufficio competente provvederà ad emettere il provvedimento calcolando il canone annuo e trasmettendo la relativa concessione al titolare dell'accesso o dell'occupazione.

9. La Provincia ha la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate ai precedenti commi 4 e 5 ed al comma 3, dell'art. 26 per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del Codice della Strada, garantendo, nondimeno, la sicurezza e la fluidità della circolazione.

10. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

B) Fosso stradale

1. In caso di occupazione del fosso di guardia mediante passo carraio, onde consentire la continuità del deflusso delle acque, dovrà essere costruito un tombino, a cura e spese del concessionario, con le seguenti caratteristiche:

- il fondo del tubo dovrà essere alla quota del fondo originario del fosso;
- il diametro minimo del tubo dovrà essere di mm. 500;
- lo spessore ed il materiale del tubo dovranno essere tali da resistere al peso dei materiali di riempimento e dei veicoli transitanti.

2. Il concessionario dovrà provvedere a mantenere libera la sezione del tombino da ogni ostruzione mediante periodica pulizia.

C) Tombamenti

1. Si applicano le stesse prescrizioni di cui alla precedente lettera "A" per la costruzione dei passi carrabili. Inoltre deve essere costruita una caditoia ogni ml. 10 per lo scolo dell'acqua dalla strada nel tratto di fosso tombato.

D) Scarichi di liquidi nei fossi stradali

1. E' vietato condurre scarichi nei fossi stradali senza la prescritta autorizzazione della Provincia, per ottenere la quale dovrà essere inoltrata apposita domanda sulla quale, oltre ai dati anagrafici del richiedente, dovranno essere indicati:

a) per lo scarico di acque meteoriche: superficie scolante della massima portata idrica addotta nel fosso;

b) per lo scarico di acque provenienti da insediamenti civili o produttivi: stima della portata idrica adottata nel fosso e sistemi di depurazione adottati, fermo restando, ove prevista, l'autorizzazione regionale.

2. E' ammesso lo scarico di acque meteoriche provenienti da aree cortilive, coperte o agricole in misura non superiore alla capacità di smaltimento del fosso.

3. Sono ammessi gli scarichi di acqua provenienti da insediamenti produttivi unicamente se depurati e comunque aventi le caratteristiche chimiche previste dalla vigente normativa in materia di scarichi in acque superficiali. Lo scarico deve essere autorizzato dall'Autorità o dagli Enti competenti ai sensi di legge.

4. I soggetti autorizzati allo scarico di liquidi nei fossi stradali sono tenuti alla manutenzione del fosso stesso onde garantirne l'efficienza idraulica. La manutenzione sarà estesa a tutto il fosso interessato dallo scarico fino al punto di confluenza con un collettore di ordine idraulico superiore.

5. Qualora venga accertata la mancata manutenzione del fosso, la Provincia ha facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori necessari, addebitandone le spese al concessionario inadempiente al quale, persistendo l'inadempienza, può essere revocata l'autorizzazione allo scarico, previa elevazione di verbale di contestazione ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice della Strada.

6. La Provincia può negare l'autorizzazione allo scarico qualora, a sua esclusiva discrezionalità, accerti che il fosso abbia caratteristiche idrauliche insufficienti allo smaltimento delle portate.

ART. 29 - Fasce di rispetto

1. Le fasce di rispetto lungo le strade provinciali sono quelle stabilite dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

CAPO II

Canone Unico per la concessione spazi ed aree pubbliche permanente.

Determinazione del canone

ART. 30 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è dovuto alla Provincia di Barletta-Andria-Trani dall'intestatario dell'atto autorizzatorio. In alternativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, anche in mancanza di regolare autorizzazione/concessione o nulla osta, il canone è dovuto dal titolare dell'occupazione - sia esso proprietario o affittuario o usufruttuario o occupante di fatto anche abusivo - in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico.

2. Il canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.

3. Il canone è determinato tenendo conto:

a) della durata dell'occupazione, così come indicata nell'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta espressa in anni solari nel caso di occupazioni di natura permanente, ovvero in giorni nel caso di occupazioni di natura temporanea;

b) dell'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali;

c) del tipo di attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione;

d) del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa;

e) della natura dell'area e della classificazione in categorie di importanza delle aree, degli spazi pubblici e delle strade provinciali, così come individuate e classificate in Allegato "A".

4. Ai fini dell'applicazione del canone, qualora sussista difformità tra l'occupazione effettivamente realizzata e quella prevista dall'atto amministrativo:

a) se la misura dell'occupazione è inferiore a quella risultante dal provvedimento amministrativo, il canone viene calcolato in base all'area giuridicamente sottratta all'uso pubblico con il provvedimento medesimo;

b) se la misura dell'occupazione è superiore a quella risultante dal provvedimento amministrativo, il canone viene calcolato in base all'area effettivamente sottratta all'uso pubblico;

5. Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti da adottarsi per la regolarizzazione e per l'eventuale applicazione di sanzioni.

6. Per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo, sottosuolo e sovrastanti il suolo provinciale la misura tariffaria standard annua per metro quadrato o metro lineare è pari ad € 30,00, ai sensi del comma 826, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

7. Il canone per le occupazioni permanenti è determinato moltiplicando la tariffa standard, di cui al comma precedente, per il coefficiente relativo alla categoria della strada, per il coefficiente moltiplicatore per

specifiche attività stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell'occupazione secondo l'Allegato "B".

8. I coefficienti moltiplicatori relativi alle 2 categorie di strade sono i seguenti:

CATEGORIA COEFFICIENTE

1a Categoria 1,00 (Max)

2a Categoria 0,70 (Min)

9. Per specifiche attività il canone relativo ai passi carrabili è valutato in base al beneficio economico dell'occupazione, ed è dovuto per ogni accesso carrabile, secondo il seguente schema:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE SPECIALI

- a) ad attività industriali e centri commerciali coeff. 2
- b) ad attività commerciali in genere coeff. 1,50
- c) ad impianti di distributori di carburante fuori dal centro abitato coeff. 1,20
- d) ad impianti di distributori di carburante dentro il centro abitato coeff. 1,00
- e) incremento per ogni servizio presente ai veicoli e/o alle persone
- f) ad attività artigianali, ad autorimesse in forma di imprese e/o lavaggi coeff. 0,95
- g) a fondi agricoli con superficie da 3 a 6 Ha ed agrituristiche coeff. 0,65
- h) a fondi agricoli di superficie superiore a Ha 6 coeff. 0,95

Per ciascuna occupazione speciale si applica un indice pari a 10 nel rispetto dell'Art. 817 della Legge n.160 del 27/12/2019.

10. Per le occupazioni temporanee la misura tariffaria standard giornaliera è pari ad € 0,60, ai sensi del comma 827, dell'art. 1, della Legge 160/2019. Il canone per le occupazioni temporanee viene determinato moltiplicando la tariffa standard, di cui sopra, per il coefficiente relativo alla categoria della strada, per il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell'occupazione secondo lo schema in Allegato "B" e nel rispetto di quanto previsto nell'art. 56, del presente regolamento.

11. Il canone è comunque dovuto in misura non inferiore a € 16,00 per ciascuna occupazione.

12. In caso di occupazione permanente il canone si intende annuale ed anticipato, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ciascun anno ed è dovuto per anno solare o frazione.

13. Il titolare dell'occupazione può affrancarsi dall'obbligo di procedere al pagamento del canone mediante versamento anticipato (una tantum) di venti annualità del canone, da calcolare sulla base delle tariffe in vigore all'atto dell'affrancazione.

14. I cointestatari di una concessione o di un accertamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono richiedere alla Provincia la suddivisione in quote uguali (con arrotondamento all'unità di Euro superiore) dell'importo della tassa da pagare; la richiesta scritta deve essere controfirmata da tutti gli interessati. La richiesta di suddivisione in quote non potrà essere accolta se l'importo pro-capite da pagare dovesse risultare inferiore ad € 16,00 ed i contitolari saranno tenuti ad indicare un soggetto cui intestare

l'atto amministrativo ed inviare la corrispondenza, nei termini di cui al precedente art. 2, comma 2, del presente regolamento.

15. Per le occupazioni dello spazio aereo sovrastante le strade provinciali il calcolo dell'area occupata viene effettuato tramite la proiezione perpendicolare a terra del poligono creatosi dall'occupazione aerea del manufatto. Nel calcolo dell'area non si tiene conto dell'altezza del pontone o del cavalcavia.

ART. 31 - Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. Gli importi stabiliti nel presente regolamento sono calcolati per metro quadro o frazione. A tal fine, ove non sia diversamente indicato nell'atto di concessione/autorizzazione, si considera convenzionalmente pari a 1 metro di profondità l'occupazione espressa in metri lineari.
2. Alle occupazioni superiori a 500 metri quadrati o lineari, la tariffa applicata all'eccedenza, rispetto alla misura anzidetta, è ridotta del 10%.
3. Alle occupazioni superiori a 1000 metri quadrati, o lineari, la tariffa applicata sull'eccedenza è ridotta del 20%.
4. L'incidenza degli elementi occupazionali e di quelli indicati al comma 3, del precedente art. 30, (valore economico della disponibilità dell'area, sacrificio imposto alla collettività, indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione) è quella risultante dalle singole tariffe determinate con il presente regolamento.

ART. 32 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di occupazione ma non dal rilascio della relativa autorizzazione/concessione rilasciata dal servizio competente:
 - a) le occupazioni effettuate direttamente dallo stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato;
 - b) le occupazioni effettuate da enti pubblici e privati, diversi da quelli indicati alla lettera a), che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2, dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917.
 - c) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460 purché abbiano inoltrato al Ministero delle finanze la comunicazione di cui all'art. 11, dello stesso decreto n. 460;
 - d) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 7 giorni;
 - e) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - f) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

- g) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dalla Provincia;
 - h) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - i) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, o comunque di durata inferiore a un giorno;
 - j) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap (legge n. 160/2019, comma 833, lett. r);
 - k) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi), comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di veicoli a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei soli casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - m) tutte le altre opere la cui esenzione sia stata stabilita dalla legge;
 - n) le occupazioni con seggiovie e funivie;
 - o) gli accessi pedonali di estensione non superiore ad un metro lineare;
 - p) le occupazioni realizzate su tratti di strada provinciale ricompresi all'interno della perimetrazione dei centri urbani con abitanti superiori ai diecimila;
 - q) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - r) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - s) le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone;
 - t) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - u) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
2. L'esenzione, da richiedersi, comunque, previa presentazione di regolare istanza, viene concessa solo a seguito della verifica della sussistenza o meno dei requisiti di cui sopra e non produce effetti retroattivi.

ART. 33 - Accessi alla proprietà privata

1. Alle occupazioni di aree pubbliche costituite mediante realizzazione di accessi carrabili alla proprietà privata si applica il canone.
2. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. In presenza di cancello o apertura nella recinzione, la larghezza dell'accesso viene comunque calcolata proiettando la luce effettiva dall'apertura o del cancello sulla strada provinciale.

4. In presenza di strada privata che confluisce su strada provinciale, la larghezza dell'accesso viene determinata misurando la larghezza della strada privata a dieci metri di distanza dall'intersezione con la strada provinciale e comunque in modo da commisurare il canone dovuto all'effettiva dimensione della strada utilizzata.

ART. 34 - Occupazioni con passi pedonali

1. Per accessi pedonali di misura superiore a un metro lineare, che realizzino occupazione secondo il parere tecnico dell'Ufficio competente e che, in base alle caratteristiche tecniche, possano essere trasformati anche in carrabili, si applica il canone.

ART. 35 - Occupazioni del sottosuolo del soprassuolo

1. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, il canone si determina in base alla lunghezza in metri lineari moltiplicata per la profondità convenzionale di metri uno, mediante applicazione delle relative tariffe ai sensi del successivo art. 56, al presente Regolamento, fissate ai sensi del comma 831, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019.

2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dalla Provincia, le opere e gli impianti di cui al comma precedente, l'onere relativo allo spostamento delle stesse è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, temperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

ART. 36 – Agevolazioni per occupazioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

1. Il canone, come determinato dall'articolo 30 e fatta debita esclusione per le ipotesi di esenzione formulate dall'art. 32 del presente regolamento, viene ridotto:

- del 50% per le occupazioni realizzate per l'accesso a fondi agricoli dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, titolari degli accessi o intestatari, che rispettino, al momento della presentazione dell'istanza, contemporaneamente tutti i requisiti indicati al successivo comma 4;
- del 50% per le occupazioni realizzate per l'accesso a fondi agricoli dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali in pensione se titolari di partita IVA, iscritti al Registro Imprese, sezione speciale.

2. L'agevolazione è valida solo per gli accessi ai terreni coltivati mentre restano esclusi gli accessi all'abitazione del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo professionale anche se adiacenti o inglobanti porzioni di fondi rustici.

3. E' vietato aprire accessi consecutivi quando i terreni agricoli o i fondi rustici confinanti appartengano allo stesso proprietario.

4. Ai fini delle riduzioni di cui al comma 1, i soggetti richiedenti dovranno, al momento della presentazione dell'istanza, possedere i seguenti requisiti:

a) abbiano regolare partita Iva;

b) ricavano dall'attività agraria la totalità del reddito o comunque un reddito non inferiore al 60% dei redditi complessivi nell'anno fiscale di riferimento, fatta debita esclusione dal computo del reddito globale da lavoro delle pensioni, degli assegni ad esse equiparati, ovvero da partecipazioni in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo;

c) che siano intestatari di una superficie agraria utilizzabile (SAU) complessiva inferiore o pari a 5 ettari; tale superficie si calcola tenendo conto di tutti i terreni di proprietà del soggetto sul territorio provinciale.

5. Per ottenere l'agevolazione è necessario produrre la seguente documentazione:

a) visura catastale con indicazione della proprietà e relativa mappa catastale con evidenziati i terreni di proprietà.

b) Dichiarazione dei redditi dalla quale si evinca il reddito agrario e, se società, ultimo bilancio approvato.

c) Certificato d'iscrizione alla sez. INPS in qualità di coltivatore diretto / imprenditore agricolo professionale e visura della camera di commercio se società.

6. In caso di soggetti che rispettino i requisiti di cui ai punti a) e b), del comma 4, ma che abbiano una SAU superiore ai 5 ettari si applica la tariffa ridotta del 50%.

7. Su richiesta di contribuenti confinanti e utilizzatori dell'accesso agricolo, il Canone può comunque essere suddiviso per singolo intestatario, nella misura massima di n. 2 utenti, per un importo non inferiore a 16,00. La suddivisione decorre dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta e rimane valida ed immutabile per gli anni successivi, fino a quando non sia presentata una nuova richiesta di modifica.

8. Nel caso di pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento dell'indennità (canone + 50% dello stesso).

ART. 37 - Versamento del Canone

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'articolo 2, devono versare alla Provincia, qualora dovuto, il canone di occupazione contestualmente al rilascio del provvedimento di autorizzazione o di concessione, mentre per gli anni successivi il canone di occupazione ed altri diritti è versato nei modi e termini indicati dai successivi commi 4 e 5.

2. I provvedimenti autorizzativi vengono rilasciati all'utente dal Servizio Concessioni, solo dopo aver controllato e verificato che i versamenti richiesti sono stati regolarmente accreditati alla Provincia.

3. Detti provvedimenti, una volta effettuata la verifica indicata al comma 2, vengono trasmessi all'utente, al Dirigente del Settore Tecnico, il quale, a sua volta, provvederà a consegnarli ai Responsabili tecnici dei nuclei stradali.

4. Il versamento del canone per gli anni successivi a quello del rilascio del provvedimento autorizzativo, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del canone, deve essere effettuato nei termini di cui al successivo art. 66, comma 5, con le modalità indicate al successivo comma.

5. In via generale, fermo restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata, il canone spettante alla Provincia può essere versato, entro i termini stabiliti, mediante:

a) Versamento a mezzo di conto corrente postale o bancario intestato alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, con la causale "Canone – e anno riferimento".

b) Versamento tramite la piattaforma dei pagamenti digitali PagoPA.

6. Per le occupazioni temporanee, il versamento deve essere effettuato con le modalità di cui al comma 1.

7. Il canone, se d'importo superiore a € 400,00 (quattrocento/00), può essere corrisposto in massimo 4 rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza al 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre dell'anno di riferimento del canone. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, fermo restando quanto sopra per le successive annualità, la prima annualità dovrà essere versata in un'unica soluzione.

CAPO III

Canone Unico per la concessione spazi ed aree pubbliche Impianti pubblicitari

Tipologie

ART. 38 - Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Ai sensi dell'art. 47, del D.P.R. 16.12.1992, 495, "Regolamento di esecuzione ed in attuazione del Codice della Strada si definiscono:

a) "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

b) "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;

c) "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;

d) "cartello" un manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;

e) "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;

f) "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;

g) "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;

h) "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;

i) negli articoli successivi al 47, del D.P.R. 16.12.1992, 495, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

ART. 39 - Impianti pubblicitari

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. Lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

3. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati, ai sensi del comma 9, dell'art.1, la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

ART. 40 - Caratteristiche tecniche dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo, i cartelli e i mezzi pubblicitari, luminosi e non, devono corrispondere alle caratteristiche tecniche espressamente indicate negli artt. 48, 49 e 50 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92, mentre la loro ubicazione deve avvenire con i limiti previsti dagli artt. 51 e 52 del medesimo regolamento e secondo le specifiche di cui all'articolo seguente.

ART. 41 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 3 dal limite della carreggiata;
- b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice della strada;
- h) m. 250 prima delle intersezioni;
- i) m. 100 dopo le intersezioni;
- j) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m. o qualsiasi altro ostacolo che possa provocare un impatto violento, è ammesso il posizionamento dei cartelli in allineamento con gli elementi suddetti. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Salve le diverse determinazioni contenute nei regolamenti comunali per i centri abitati, laddove siano presenti barriere di sicurezza (guard-rail) è consentita l'installazione del palo di sostegno a mt. 1,5 dal margine esterno del guard-rail, mentre il bordo esterno sinistro del pannello, lato strada, non deve superare il ciglio interno della barriera stessa.

3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;

e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;

f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati è autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq. ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle

transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico - architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui al comma 2 e 4, si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

12. E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

14. Nei tratti stradali ricadenti in zone a tutela ambientale, la cartellonistica pubblicitaria è ammessa solo se la struttura è realizzata con materiali ecocompatibili e con una superficie espositiva non superiore a mq. 3x2. Tali prescrizioni restano valide anche in caso di nulla osta tecnico ove i regolamenti comunali non disciplinino diversamente. Resta vietata la collocazione di cartellonistica pubblicitaria temporanea.

ART. 42 - Targhette di identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) Amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) Strada provinciale e progressiva chilometrica del punto di installazione;

e) data di scadenza.

2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

3. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati, oppure quando la stessa sia stata manomessa o rovinata.

ART. 43 - Impianti pubblicitari temporanei e indicatori segnaletici

1. Le occupazioni di aree pubbliche costituite mediante installazione temporanea di impianti pubblicitari in serie a mezzo di cartelloni, manifesti o altri mezzi pubblicitari, per attività di promozione, saldi commerciali, svendite o di qualsiasi altra tipologia di attività di marketing, possono avere durata massima di mesi due. Per cartelli in serie si intendono i cartelli o i manifesti o gli altri mezzi pubblicitari, posti su supporto ancorato al terreno che riproducano lo stesso bozzetto e che siano posti a pochi metri uno dall'altro con un massimo di 4 postazioni per serie. E' vietato apporre messaggi pubblicitari diversi sulla stessa serie.

2. A dette occupazioni, si applica una tariffa forfetaria di € 70,00 per ogni postazione, per una durata di 60 giorni. Per durate superiori ai 60 giorni, verrà applicato un canone aggiuntivo di € 100,00 per ogni postazione, e comunque la singola autorizzazione potrà avere una durata massima di 90 giorni. Per la durata di 30 giorni si applica una tariffa forfetaria di € 35,00 per ogni postazione.

3. Sono dovute le spese di istruttoria pratica pari ad € 30,00.

4. Per detti cartelli, viene rilasciata un'unica autorizzazione per ogni S.P., qualora non si attraversi il centro abitato, viceversa deve essere prodotta un'istanza per ogni centro abitato attraversato ed una per fuori il centro abitato di ogni singola SP.

5. E' obbligatorio presentare singola istanza per ogni campagna pubblicitaria ed è espressamente vietato presentare istanze temporalmente correlate (ovvero con date consecutive di occupazione) per la stessa campagna o per campagne diverse sulle stesse postazioni da parte di qualsivoglia ditta.

6. La ditta titolare della concessione o nulla osta scaduta non può ottenere la proroga dell'occupazione neanche attraverso nuova istanza per le medesime postazioni che potranno essere di nuovo richieste non prima di mesi due dalla data di scadenza dell'ultima autorizzazione.

7. Durante il periodo di interdizione di mesi due sarà possibile inoltrare istanze per il posizionamento di locandine in tratti che sono stati già oggetto di rilascio di autorizzazione a condizione che vengano individuate nuove postazioni rispetto a quelle già autorizzate. Una nuova postazione, per essere considerata tale, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- nei tratti di strada ricadenti entro i centri abitati e lungo i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, la nuova postazione dovrà essere distante almeno mt. 12,50 dall'ultima postazione autorizzata. Tale distanza deve essere misurata tra l'ultima locandina della serie precedente e la prima della nuova serie;
- nei tratti di strada ricadenti fuori dai centri abitati e lungo i quali non è imposto un limite di velocità superiore a 50 Km/h, la nuova postazione dovrà essere distante almeno mt. 50,00 dall'ultima postazione autorizzata. Tale distanza deve essere misurata tra l'ultima locandina della serie precedente e la prima della nuova serie.

8. Restano ferme le ulteriori disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo, con particolare riferimento alle distanze minime dai vari elementi quali cartelli pubblicitari, segnali stradali di pericolo/prescrizione, segnali di indicazione, intersezioni, gallerie.

ART. 44 - Manufatti e cartelli per attività istituzionali

1. I manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti il restauro delle opere d'arte, la manutenzione delle aree verdi, le manifestazioni o iniziative riguardanti la città non possono contenere messaggi pubblicitari ma soltanto l'eventuale logo del soggetto che ha proposto il proprio sostegno economico.

2. Il logo del soggetto che ha proposto il proprio sostegno economico può essere apposto in modo che sia visibile dallo spazio pubblico e di uso pubblico a condizione che riporti solo il nome ed il marchio dello stesso.

3. L'Ente in attuazione di convenzioni da essa stipulate riconducibili al sostegno economico di soggetti privati, finalizzati alla realizzazione di opera o attività di rilevante interesse della Provincia con possibilità di adeguata reclamizzazione di tale contribuzione economica, approva progetti che ne stabiliscano forme, durata e contenuto nel rispetto della normativa di sicurezza stradale e del decreto legislativo n. 42/2004.

ART. 45 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, l'autorizzato deve osservare le prescrizioni della normativa vigente e, in particolare, il Codice della Strada e il relativo regolamento di attuazione, nonché le disposizioni del presente regolamento.

2. L'autorizzato è unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone e/o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, restando completamente esente la Provincia e il suo personale da ogni responsabilità.

3. La manutenzione dell'impianto resta a totale carico dell'autorizzato che dovrà sempre ed immediatamente provvedervi non appena necessario.

4. Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.R.1992, n.495, qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata, ai sensi dell'art. 23, commi 11 e 12, del Codice della Strada, a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere nel termine fissato.

5. Decorso tale termine la Provincia, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

6. La Provincia ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, con provvedimento motivato del Dirigente, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso la Provincia può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

7. Il titolare dell'autorizzazione ha, inoltre, l'obbligo di:

a) Installare il mezzo pubblicitario entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione pena la decadenza della stessa;

- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nonché delle loro strutture di sostegno;
- c) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dalla Provincia sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- e) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta della Provincia.

8 Il titolare dell'Autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di locandine, striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

ART. 46 - Vigilanza

1. L'Ente vigila, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Lo stesso Ente vigila anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Chiunque violi (autore della violazione /proprietario dell'impianto o mezzo pubblicitario / possessore del suolo privato) le disposizioni dell'art. 23, commi 4, 11, 13 ter, 13 quater, del D.Lgs. 285/1992, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dallo stesso articolo, al comma 11, e/o del presente Regolamento, è soggetto all'obbligo di rimuovere a proprie spese tutte le opere, cartelli, manufatti ed ogni altro mezzo pubblicitario, entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento di diffida. Decorso tale termine la Provincia direttamente, o a mezzo di suoi incaricati, provvederà ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via fra loro solidale, del proprietario o del possessore del suolo. L'Ente Provincia può procedere d'ufficio, alla diffida e rimozione dell'impianto sprovvisto della necessaria autorizzazione, ove questo si collochi in area demaniale o del Patrimonio dell'Ente, senza che vi sia l'emissione del verbale sanzionatorio di cui all'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto della procedura del comma precedente relativamente ai termini di diffida, rimozione e recupero delle spese;
3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1, del Codice della Strada il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Ente per i provvedimenti di competenza.
4. Limitatamente in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici di interesse storico o artistico, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario delle strade, per i provvedimenti di competenza.
5. Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta con applicazione della sanzione di cui al comma 2, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza, si procede d'ufficio.
6. Ove il trasgressore non dia esecuzione alla diffida nel termine assegnato, alla rimozione provvederà la Provincia, addebitando all'autore della violazione ed in via tra loro solidale, al proprietario ed al possessore del suolo, i relativi oneri, comprese le spese di custodia e distruzione. La Provincia informerà l'interessato

ed i coobbligati, a mezzo di avviso di liquidazione per rimozione d'impianto con raccomandata a.r., dell'avvenuta elisione dell'impianto pubblicitario. Le spese di custodia decorreranno dalla data di rimozione dell'impianto e trascorsi inutilmente 60 giorni dalla medesima data, si procederà alla distruzione dell'impianto con addebito di ulteriori spese;

7. In caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative previste in questo regolamento e nel Codice della Strada, e/o delle spese di rimozione, e/o delle spese di custodia, e/o delle spese di procedimento, e/o delle spese di notifica, e/o delle spese di distruzione, e/o di altri oneri, canoni ed interessi, l'Ente Provincia provvederà a recuperare tali somme a mezzo di idonea ingiunzione fiscale a norma del R.D. 14.04.1910, n. 639 e s.m. ed i..

CAPO IV

Determinazione del Canone Unico per la concessione sull'installazione in aree provinciali di impianti pubblicitari, occupazioni temporanee, distributori di carburante e di tabacchi – aziende erogatrici di pubblici servizi

ART. 47 – Canone di occupazione per impianti pubblicitari

1. Il canone di occupazione sull'installazione di impianti pubblicitari, così come disciplinato al Capo III del presente Regolamento, si applica su: cartelli, insegne, striscioni, manifesti, ecc. i cui messaggi hanno finalità commerciale. Il canone è dovuto per l'installazione dello strumento pubblicitario in aree del patrimonio indisponibile della Provincia o del demanio.
2. Sono, parimenti, soggette al pagamento del canone le installazioni di impianti pubblicitari lungo tratti di strade ricadenti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, per i quali il rilascio di concessione o autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta della Provincia.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819, della L. n.160/2019 di spettanza dell'ente Comune esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819, per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l'ente Comune sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l'occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia, il Canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza dell'ente Provincia.

ART. 48 – Soggetti attivi e passivi degli impianti pubblicitari

1. Il canone è dovuto all'Ente dal titolare dell'atto di autorizzazione di installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari, così come definiti dall'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del vigente Codice della Strada) e s.m. ed i., per fini commerciali in relazione quindi ad espressioni pubblicitarie che per il loro contenuto consentano all'utente di ottenere un concreto beneficio economico.
2. In mancanza del titolare dell'atto autorizzativo, il canone è dovuto dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi

pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.

ART. 49 – Tariffe e versamento del canone

1. Per le installazioni permanenti il canone di occupazione è dovuto per anno solare. Esso è commisurato alla superficie espositiva calcolata in base all'effettiva occupazione di suolo e sottosuolo dell'impianto e si applica secondo gli importi dell'Allegato "B".
2. Per le installazioni temporanee la tariffa giornaliera risulta indicata nella tabella in allegato "B".
3. La superficie da tassare si determina proiettando sulla sede stradale la superficie dell'impianto calcolata moltiplicando la larghezza della base per la sua profondità e considerando l'eventuale maggiore occupazione determinata da eventuali sostegni al suolo.
4. Le tariffe da applicare sono quelle riportate nell'allegato "B".
5. Al versamento del canone si provvede con le modalità e i termini indicati nel precedente art. 37.

ART. 50 – Esclusione

1. Sono escluse dall'applicazione del canone le installazioni di impianti necessari a fornire informazioni di pubblica utilità.

ART. 51 – Distributori di carburante

1. Fuori dai centri abitati, delimitati ai sensi dell'art. 4 del D. L. 30 aprile 1992, n° 285, è vietata la istituzione di accessi relativi agli impianti di distribuzione di carburanti liquidi o gassosi:
 - a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni situati a distanza inferiore a ml. 100 a partire dal punto di intersezione degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza (ml. 100), deve riferirsi dal punto di tangenza della curva stessa;
 - b) lungo i tratti di strada in curva di raggio superiore a ml. 300, quando si verificano "condizioni di limitata visibilità" per la presenza di ostacoli (pendii naturali, alberature, fabbricati, ecc.) situati, prima dell'impianto richiesto, all'interno dell'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra ml. 300 e ml. 100, l'installazione degli impianti è consentita fuori dalla curva, oltre i punti di tangenza, mentre, nelle curve di raggio inferiore o uguale a ml. 100, gli stessi impianti potranno essere ubicati a ml. 100 dal punto di tangenza della curva. Si può derogare a tale divieto qualora si tratti di unico impianto nel territorio di un comune montano;
 - c) in prossimità di dossi situati a distanza inferiore a ml. 100 a partire dal punto di tangenza della curva del raccordo verticale;
 - d) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%.
2. Prima e dopo gli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima corrispondente ad un triangolo rettangolo con cateti di mt. 100 e mt. 3, misurati dal limite esterno degli accessi stessi, rispettivamente lungo il bordo bitumato della carreggiata e lungo la normale a questa.

3. Gli accessi lungo le strade provinciali, delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio e delle stazioni di servizio, devono essere in numero di due, con la lunghezza di m. 15 cadauno, intervallati da uno spartitraffico della lunghezza fissa, misurata lungo il fronte stradale, di m. 30.
4. Per le edificazioni di fabbricati all'interno delle aree di servizio valgono le norme relative alle distanze stabilite dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le aiuole spartitraffico dovranno essere regolate come previsto dal precitato D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni che disciplina l'ubicazione delle siepi vive di altezza non maggiore di 0,70 cm sul terreno.
6. I serbatoi dovranno essere interrati a non meno di ml. 3,00 dal confine stradale.
7. Gli accessi, i raccordi e l'area destinata all'impianto dovranno essere pavimentati con lo stesso materiale della strada interessata.
8. L'area destinata all'impianto dovrà essere recintata su tre lati e su di essi non dovranno essere aperti accessi o varchi a proprietà contigue, mentre il quarto lato, parallelo alla strada provinciale dovrà rimanere sempre aperto.
9. Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali vi siano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico della stazione di distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi per le singole categorie di impianto, dovranno essere creati opportuni passi carrabili con raccordi laterali realizzati a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso a l'uscita degli autoveicoli, salvo che l'ufficio tecnico non ritenga di prescrivere misure più adeguate, per ragioni di sicurezza e fluidità del traffico.
10. E' consentita l'installazione di adeguata pensilina, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, purché i sostegni della medesima siano impiantati a non meno di m. 10,00 dal confine di proprietà stradale e l'aggetto della pensilina stessa non superi in proiezione orizzontale il ciglio dell'aiuola spartitraffico.
11. Dovrà essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali ed a tal fine si precisa che la relativa sezione non dovrà assolutamente essere alterata, quant'anche sia necessario procedere alla loro copertura.
12. Le acque di qualsiasi genere provenienti dalle stazioni di distribuzione carburanti e dai servizi annessi dovranno essere disciplinate secondo i migliori dettami della tecnica ed allontanate, senza recare molestia alcuna alle pertinenze stradali. Ne è vietato lo scarico od il convogliamento nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.
13. All'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del D.P.R. 495/92, sono applicabili le deroghe in capo ai Comuni di cui all'art. 46, comma 6 dello stesso decreto.

ART. 52 – Stazioni di servizio

1. Rientrano in tale categoria gli impianti aventi le stesse caratteristiche delle stazioni di rifornimento carburanti con gasolio di cui al precedente articolo, ma integrati, al di là della fascia inibita alle edificazioni, come da vigenti disposizioni previste nel D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, da locali

adibiti ad officina, stazione di lavaggio, bar, ristoranti, motels e comunque ad attività connesse con l'esercizio della stazione di rifornimento carburanti.

2. Alle stazioni di servizio di cui al comma 1, si applicano le medesime disposizioni dei distributori di carburante di cui al precedente art. 51.

ART. 53 - Determinazione del canone

1. ai sensi del comma 829, art. 1, della Legge 160/2019, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa speciale standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

2. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al Capo II del presente regolamento, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 54 – Distributori automatici. Determinazione del canone

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo provinciale è dovuto un canone annuale di cui all'Allegato "B".

ART. 55 – Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture ovvero la superficie di suolo pubblico circoscritta dalla recinzione di cantiere ove esistente e all'area complessivamente destinata ad uso cantiere.

2. Il canone per le occupazioni di cui al comma 1, è determinato in base al comma 2, dell'art. 59, del presente regolamento.

ART. 56 – Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. Ai sensi del comma 831, dell'art. 1, della Legge 160/2019 per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso, nonché da tutti gli altri soggetti che utilizzano, anche in via mediata, le stesse reti moltiplicato per la seguente tariffa forfetaria:

- fino a 20.000 abitanti, € 1,50 per utenza;
- oltre 20.000 abitanti, € 1,00 per utenza;

2. per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a €. 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

3. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun ente non può essere inferiore a €. 800,00, sia nel caso in cui l'ammontare del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche risulti inferiore a detto importo e sia nel caso in cui l'azienda che abbia effettuato occupazioni nel territorio dell'ente locale non presenti nessuna utenza nello stesso ambito territoriale.

4. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

5. il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

7. La medesima misura di canone annuo di cui al comma 3, è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, vale a dire le aziende che hanno infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, ma che, al contrario di questi ultimi, non hanno alcun rapporto diretto con l'utente.

8. Il responsabile del competente servizio provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata a seguito della pubblicazione dell'indice ISTAT nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

9. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

10. Le aziende di erogazione di pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi dovranno presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita dichiarazione di autoliquidazione, che precisi il numero delle utenze servite, ripartite per ogni comune del territorio provinciale, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, su cui è applicato il canone.

11. Qualora la Provincia provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre al canone di cui al comma 1, un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

ART. 57 – Trasferimento

1. La Provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a cure e spese del Concessionario le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti, in caso di ampliamento della sede stradale.

ART. 58 – Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio Provinciale nei termini di legge.

ART. 59 – Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata ed è graduato, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. Il canone, determinato in base alla tariffa unitaria ed ai coefficienti di cui ai commi 8 e 11, dell'art. 30, si applica in relazione ai giorni o frazioni di giorno di effettiva occupazione con fascia giornaliera unica, ed in base ai metri quadrati occupati, secondo le tariffe di cui all'Allegato "B".

3. Per le occupazioni temporanee del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione o dall'Ente preposto.

TITOLO III

Disposizioni finali e Transitorie

CAPO I

Regime sanzionatorio e disposizioni finali

ART. 60 – Occupazioni Abusive

1. Le occupazioni realizzate senza permesso, autorizzazione, concessione o nulla osta provinciale sono considerate abusive.

2. Sono, altresì, considerate "abusive" le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni del permesso, dell'autorizzazione, dell'atto di concessione o del nulla osta, limitatamente alle superfici eccedenti o che si protraggono oltre la data prevista nell'autorizzazione, con riguardo allo spazio e al tempo non previsto nell'autorizzazione accertate dal personale della Provincia di Barletta-Andria-Trani o da pubblico ufficiale;

b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga dell'autorizzazione, della concessione o del nulla osta, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione dei provvedimenti medesimi. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate a decorrere dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente Pubblico Ufficiale sempre che non sia dimostrata una durata inferiore o quando non sia possibile accertare o non sia noto l'effettivo momento di inizio dell'occupazione abusiva;

c) Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 14, del presente Regolamento o per accertata inesistenza dell'urgenza dell'intervento.

d) le occupazioni realizzate in assenza del pagamento del canone;

3. L'occupazione abusiva è accertata mediante verbale di contestazione emesso a cura del personale abilitato della Provincia ai sensi delle norme di cui al Capo 1, Sez. I e II della legge 24.11.1981 n. 689, ed è finalizzato a rendere noto al soggetto trasgressore la specifica violazione amministrativa commessa. Tale verbale, quando non è possibile la contestazione immediata, è notificato al trasgressore ed, eventualmente, alla/e persona/e obbligata/e in solido. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire alla Provincia scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. La Provincia, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

4. Le occupazioni abusive determinano per l'occupante abusivo l'obbligo di corrispondere:

a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, maggiorato del 50% - ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. g), della Legge 160/2019 - da richiedersi con la diffida di cui al successivo art. 66, comma 6;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità, di cui alla precedente lett. a), né superiore al doppio della stessa - ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. h), della Legge 160/2019 - da applicarsi con verbale di cui al precedente comma 3, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, qualora le violazioni di cui al presente comma 4, rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

5. Alle installazioni abusive dei manufatti collocate direttamente sulla sede della strada provinciale, come accertate con il verbale di cui al precedente comma, si applica la sanzione amministrativa "accessoria" di cui all'art. 20, comma 5, del Codice della Strada, consistente nell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di inottemperanza la Provincia può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Nel caso di installazioni abusive sovrastanti la sede della strada provinciale non si applica la sanzione accessoria ripristinatoria della rimozione dei manufatti, poiché gli stessi non insistono sulla sede stradale, ma sullo spazio soprastante la strada medesima.

7. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

8. L'occupante di fatto è comunque tenuto al pagamento del canone per l'occupazione alle tariffe vigenti e in relazione all'effettiva durata dell'occupazione, secondo quanto indicato dal presente regolamento, della sanzione per occupazione abusiva e delle eventuali spese per la rimessa in pristino.

9. Il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione, fermo restando quanto, comunque, previsto dal successivo art. 61.

10. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al presente articolo, fermo restando che tutti sono obbligati in solido e per l'intero pagamento del canone salva l'azione di regresso da esperire nei confronti dei coobbligati inadempienti.

ART. 61 - Concessioni in sanatoria per le occupazioni abusive

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 5, dell'art. 60, le occupazioni e le opere abusive di spazi ed aree pubbliche, risultanti dalle schede di rilevamento conservate presso l'Ufficio Concessioni, possono essere sanate, quando sia possibile, tenuto conto delle esigenze della circolazione, della sicurezza pubblica, dell'integrità della sede stradale e delle disposizioni del Codice della Strada.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'occupante abusivo deve presentare istanza di regolarizzazione ai sensi del presente regolamento, dando prova, al contempo, di aver provveduto al pagamento, in favore della Provincia di Barletta-Andria-Trani, delle somme dovute a titolo di Canone per gli ultimi cinque anni, compreso il corrente, comprensive delle sanzioni ed interessi eventualmente maturati. L'Ente ha facoltà di rilasciare all'utente formale provvedimento di concessione in sanatoria, previa acquisizione del parere tecnico dell'Ufficio competente per territorio, circa, in particolare, la compatibilità dell'occupazione con le esigenze della circolazione e gli altri interessi dell'amministrazione.
3. Nel caso di impianti pubblicitari, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla produzione delle seguenti dichiarazioni da inserire nella modulistica approntata e disponibile sul sito della Provincia:
 - a) dichiarazione attestante che la posizione dell'impianto pubblicitario non ricade in territorio sottoposto a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici e luoghi di interesse storico o artistico;
 - b) autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante che l'impianto pubblicitario è stato calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e che i messaggi che saranno esposti saranno conformi alle prescrizioni del vigente Codice della Strada.
4. Per l'istruttoria delle relative pratiche si procede d'ufficio, con l'addebito delle spese di istruttoria a carico dell'utente interessato dal provvedimento.

ART. 62 – Acquisizione strade da altri Enti

1. Nel caso in cui la Provincia acquisisca strade da altri Enti, i titolari di concessioni, autorizzazioni nulla-osta, precedentemente accordate, sono tenuti a presentare domanda di regolarizzazione alla Provincia, su richiesta di quest'ultima, con allegazione di una copia del provvedimento valido in loro possesso e di ogni altra documentazione ritenuta utile (elaborati grafici, foto etc.).
2. la Provincia provvederà, tuttavia, ad effettuare, sul tratto di strada acquisito, apposito censimento atto verificare difformità, mancato rispetto della normativa o situazioni di abusivismo.
3. La Provincia rilascerà, all'esito dei risultati derivanti dall'attività dei precedenti commi, la prescritta autorizzazione qualora ricorrano i requisiti di legge e regolamentari.
4. Il titolare dell'occupazione provvede al pagamento del canone dovuto alla Provincia con decorrenza dall'anno successivo a quello di trasferimento della strada al suddetto ente.

ART. 63 – Divieto di sosta

1. La Provincia, su semplice richiesta dei proprietari di accessi carrabili, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con il rilascio di apposito cartello segnaletico.
2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
3. Ai proprietari di accessi carrabili è richiesto un diritto di € 30,00 per il rilascio del cartello segnaletico di "Divieto di sosta".

ART. 64 - Atti vietati

1. Su tutte le strade provinciali e comunali, e loro pertinenze, ai sensi dell'art. 15, del Codice della Strada è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- g) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;
- h) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- i) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- j) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

E', altresì, vietato:

- k) eseguire l'aratura dei campi ad una distanza minima di metri 2 (due) dal confine stradale o dal ciglio bitumato se più restrittivo;
- l) lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimentazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni;
- m) è vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari di qualsiasi fattezza, forma e colore, nelle aree prospicienti i cimiteri. Tale fascia di rispetto è pari alla proiezione del fronte dell'area cimiteriale su quello stradale per entrambi i sensi di marcia, alla quale si assommano metri 50 a monte ed a valle di detta proiezione. La somma della proiezione dell'area cimiteriale sulla strada e delle distanze di metri 50 a monte ed a valle della proiezione stessa costituiscono la zona d'interdizione;

n) percorrere le strade provinciali con macchine agricole a cingoli metallici senza sovrappattini in gomma per la circolazione stradale.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma precedente alle lettere dalla a) alla j) è soggetto alle sanzioni amministrative previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 15, del Codice della Strada, mentre per le violazioni di cui alle lettere k), l) ed m) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 7-bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 o in alternativa, per la lettera m), le sanzioni previste dall'art. 23 del Codice della Strada. Le violazioni di cui alla lettera n), comportano, oltre alla sanzione amministrativa, la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione, ai sensi dell'art. 112, comma 4, del Codice della Strada. Se dalla circolazione senza sovrappattini deriva il danneggiamento del manto stradale, oltre alla sanzione amministrativa, di cui al comma 2, dell'art. 15 del Codice della Strada, può essere imposto, in base all'entità del danno, il ripristino dello stato dei luoghi, con spese sostenute a carico dell'autore del danno, ai sensi del comma 4, dell'art. 15 del Codice della Strada.

ART. 65 - Termini per l'esecuzione dei lavori

1. Il provvedimento di autorizzazione, concessione e nulla-osta sarà trasmesso all'interessato direttamente dalla Provincia.
2. I lavori dovranno iniziare entro trenta (30) giorni dal rilascio dell'autorizzazione, concessione e nulla osta.
3. Le opere devono essere realizzate entro il termine di un anno dal rilascio del provvedimento;
4. Per le occupazioni con cartelli pubblicitari o altri mezzi pubblicitari, disciplinati dagli articoli del Capo III del presente regolamento, il termine improrogabile per la collocazione degli stessi con la realizzazione dell'intera struttura, è di 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto autorizzatorio, fatte salve le disposizioni, anche sanzionatorie, di cui al precedente art. 45, comma 5.
5. Il mancato rispetto dei termini fissati ai precedenti commi 2 e 3 comporta la decadenza dell'atto, salvo richiesta motivata di proroga, da presentare entro la scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.
6. La domanda di proroga dei termini di esecuzione dei lavori deve essere redatta su carta semplice ed essere accompagnata da un versamento suppletivo di € 25,00 sul conto corrente indicato nel provvedimento per il quale si richiede proroga.
7. Sarà possibile chiedere una sola proroga, in ogni caso il termine della proroga non potrà essere superiore a quello indicato nella concessione o autorizzazione rilasciata.
8. Tale proroga non potrà essere applicata in nessun caso per le occupazioni con cartelli pubblicitari od altri mezzi pubblicitari disciplinati dagli articoli del Capo III, del Titolo II, del presente regolamento.
9. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare l'inizio e la fine dei lavori anche per mezzo fax o per via telematica.
10. Scaduto il termine previsto per l'esecuzione delle opere, e comunque entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della dichiarazione scritta, anche in via telematica tramite e-mail, ordinaria o p.e.c., da parte del richiedente, di ultimazione dei lavori e di ripristino definitivo, quando richiesto, la Provincia potrà provvedere, a mezzo di propri funzionari, alla verifica della regolare esecuzione delle opere stesse, in conformità alle norme contenute nel Regolamento Provinciale e nel provvedimento di cui al comma 1. Detti funzionari formuleranno, in caso di inadempienze o irregolarità, le proposte ritenute opportune.

11. Per il mancato rispetto dei termini stabiliti nel presente articolo, la Provincia si riserva di adottare provvedimenti opportuni ivi compresa la revoca della concessione, dell'autorizzazione o del nulla osta, imponendo l'obbligo della rimessa in pristino di ciò che eventualmente sia stato realizzato.

ART. 66 - Accertamenti, sanzioni e riscossione coattiva

1. La Provincia può in qualsiasi momento disporre controlli accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione attraverso i propri pubblici ufficiali incaricati della vigilanza stradale e nominati in base all'art. 12, del D.Lgs. 285/92. I pubblici ufficiali possono, ove lo ritengano opportuno, anche prendere visione dell'atto autorizzatorio, e comminare le sanzioni previste dal Codice della Strada oltre a quelle disciplinate nel presente regolamento.

2. Per le violazioni del presente Regolamento, diverse da quelle previste nei successivi commi e negli articoli 60 e 64 alle lettere dalla a) alla j), del comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Le sanzioni vengono comminate in aggiunta alle eventuali sanzioni previste dal Codice della Strada.

3. Per l'omesso pagamento del canone si applica, con la diffida di cui al successivo comma 6, una indennità di importo pari al 50% del canone dovuto nell'anno.

4. Per il tardato, parziale o difforme pagamento dei canoni, intendendosi per ritardato o parziale il pagamento effettuato dopo il 90° giorno dalla prevista scadenza annuale, la indennità sarà pari al valore del canone maggiorato del 30%, detta penalità si applica, con la diffida di cui al comma 6.

5. La Provincia invia, ogni anno, gli inviti all'adempimento attraverso la spedizione massiva dei bollettini in autoliquidazione e controlla i versamenti effettuati. Sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento amministrativo, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

6. La Provincia nell'ambito dell'attività di accertamento e verifica delle entrate relative al canone, provvede al recupero delle somme evase nei termini decadenziali di legge. In tal caso l'Ufficio notifica, a mezzo di raccomandata a.r., un apposito atto di diffida contenente:

- a) l'importo dei canoni evasi;
- b) le indennità o le penalità previste;
- c) gli interessi stabiliti nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale;
- d) il termine di 60 gg entro il quale effettuare il pagamento,
- e) le indicazioni ove ricorrere;
- f) il totale dovuto oltre le spese di notifica e accessorie.

7. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

8. Avverso gli atti di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla legge che vanno indicati nel medesimo atto di accertamento.

9. Con distinto verbale di contestazione da redigersi ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i. viene applicata la sanzione amministrativa.

10. Decorso inutilmente il termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto di diffida, l'Ufficio provvede alla riscossione coattiva delle somme impagate attraverso le procedure di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639 e D.P.R. 29.09.1973, n. 602, con aggravio degli ulteriori oneri di spesa conseguenti agli adempimenti altrimenti occorrenti per il conseguimento forzoso degli importi di che trattasi. La medesima procedura di riscossione coattiva si applica anche nei casi di occupazioni abusive, e comunque ad ogni illecito e/o violazione al presente regolamento amministrativamente sanzionabile o sanzionato.

ART. 67 – Il Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente competente designa il Funzionario P.O. del Settore competente, quale responsabile per i procedimenti previsti dal presente regolamento.
2. Il Funzionario di cui al comma 1, cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone previste dal presente regolamento o dalla legge e predispone i conseguenti atti.
3. Il responsabile del procedimento, nell'effettuare l'istruttoria, tiene in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.
4. E' fatta salva la competenza del Settore Viabilità per il rilascio dei pareri, ove previsti, in ordine alla sicurezza stradale ed alle specifiche tecniche delle opere.
5. In base ai risultati dell'istruttoria, il Funzionario competente esprime il proprio assenso o diniego al rilascio del provvedimento richiesto e predispone l'atto definitivo, che in caso di diniego deve essere esplicitamente motivato e notificato al richiedente.
6. Il Funzionario del Settore competente, terminata l'istruttoria, ove delegato dal Dirigente, conclude il procedimento con l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
7. I dipendenti del Servizio Concessioni, della Viabilità e della Polizia Provinciale vigilano sull'applicazione del presente regolamento e della legge sul territorio provinciale e provvedono alla redazione delle istruttorie in ordine alla conformità degli interventi concessionati e/o autorizzati nonché all'accertamento delle violazioni ove qualificati ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, co. 3°, lett. b) e c) del Codice della Strada.

ART. 68 – Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide, previo eventuale aggiornamento dei canoni, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Il pagamento del canone, previa liquidazione da parte dell'Ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

ART. 69 – Abrogazione di Norme Esistenti

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti norme in materia di autorizzazioni, concessioni e convenzioni emanate da questa Amministrazione Provinciale.

ART. 70 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa del “Codice della Strada”, Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m. ed i., al “Regolamento di esecuzione” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16.12.1992 n. 495 e sue s. m. e i..
2. I titolari di autorizzazioni, concessioni e nulla osta si dovranno sempre adeguare alle diverse norme che potranno in futuro essere emanate dall’Ente proprietario della strada.

ART. 71 - Norme finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Provinciale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione provinciale, disciplinato dal regolamento medesimo.
2. L’adozione del presente regolamento sarà resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani, e con ogni altro mezzo che l’Ente riterrà opportuno.
3. Si approvano, come parte integrante al presente regolamento gli allegati elenchi A e B.

ART. 72 – Tariffe

1. Le tariffe possono essere aggiornate periodicamente con deliberazione del Consiglio da adottarsi nel termine di legge. Periodicamente, e nello stesso termine, possono essere modificati altresì i coefficienti di moltiplicazione.
2. L’omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore previste dal presente regolamento.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo.

ART. 73 – Sistema informativo provinciale

1. L’attività relativa all’istruttoria tecnica, alla gestione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta e, in generale, all’applicazione del canone si effettua secondo le modalità di formazione, registrazione e conservazione dei documenti informatici, ai sensi dell’art. 40 del CAD e secondo le definizioni dell’art. 20 dello stesso CAD.
2. Tutte le informazioni del procedimento amministrativo sono memorizzate al fine di assicurare una gestione efficiente dell’entrata patrimoniale e per consentire controlli e verifiche sulle autocertificazioni dei contribuenti in conformità alle regole tecniche della gestione documentale come definito nel manuale di gestione del protocollo informatico ed alle regole tecniche sulla gestione dei documenti informatici ai sensi del DPCM 13 novembre 2014 - Regole tecniche documento informatico.
3. Ai sensi dell’art. 24 del CAD l’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

INDICE

TITOLO I.....	1
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI	1
CAPO I.....	1
PRINCIPI E DEFINIZIONI.....	1
ART. 1 - OGGETTO.....	1
ART. 2 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.....	3
ART. 3 - OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, NULLA-OSTA TECNICO.....	3
ART. 4 - CRITERI DI DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE	4
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	5
ART. 6 - ISTANZA.....	6
ART. 7 - DOMANDE INCOMPLETE	8
ART. 8 - CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO.....	8
ART. 9 - RILASCIO E DINIEGO.....	9
ART. 10 - CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	10
ART. 11 - REVOCA	10
ART. 12 - RINUNCIA.....	11
ART. 13 - DECADENZA ED ESTINZIONE DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI.....	11
ART. 14 - OCCUPAZIONI D'URGENZA.....	12
ART. 15 - NUOVO INTESTATARIO - SUCCESSIONE.....	12
ART. 16 - RINNOVO.....	13
ART. 17 - RIMBORSI.....	14
ART. 18 - ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	14
ART. 19 - DEPOSITO CAUZIONALE	14
ART. 20 - RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE	15
ART. 21 - CONVENZIONI SPECIALI.....	15
ART. 22 - PERMESSI PROVVISORI.....	16
ART. 23 - SORVEGLIANZA, CUSTODIA E OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'OCCUPAZIONE	17
ART. 24 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI / NULLA-OSTA	17
ART. 25 - CONDIZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI / NULLA-OSTA	17
TITOLO II.....	19
OCCUPAZIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO	19
CAPO I.....	19
TIPOLOGIE.....	19
ART. 26 - ACCESSI E DIRAMAZIONI.....	19
ART. 27 - ATTRAVERSAMENTI	20
ART. 28 - PARTICOLARI TIPOLOGIE.....	23
ART. 29 - FASCE DI RISPETTO	25
CAPO II	26
CANONE UNICO PER LA CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE. DETERMINAZIONE DEL CANONE	26
ART. 30 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE	26
ART. 31 - ALTRI ELEMENTI INCIDENTI SULLA TARIFFA	28
ART. 32 - ESENZIONI.....	28
ART. 33 - ACCESSI ALLA PROPRIETÀ PRIVATA.....	29
ART. 34 - OCCUPAZIONI CON PASSI PEDONALI.....	30
ART. 35 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO DEL SOPRASSUOLO	30
ART. 36 - AGEVOLAZIONI PER OCCUPAZIONI DI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI.....	30
ART. 37 - VERSAMENTO DEL CANONE.....	31

CAPO III	32
CANONE UNICO PER LA CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE IMPIANTI PUBBLICITARI. TIPOLOGIE	32
ART. 38 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI.....	32
ART. 39 - IMPIANTI PUBBLICITARI.....	33
ART. 40 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI.....	33
ART. 41 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA.....	34
ART. 42 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE.....	36
ART. 43 - IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI E INDICATORI SEGNALETICI.....	37
ART. 44 - MANUFATTI E CARTELLI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.....	38
ART. 45 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE.....	38
ART. 46 - VIGILANZA.....	39
CAPO IV	40
DETERMINAZIONE DEL CANONE UNICO PER LA CONCESSIONE SULL'INSTALLAZIONE IN AREE PROVINCIALI DI IMPIANTI PUBBLICITARI, OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI – AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI	40
ART. 47 – CANONE DI OCCUPAZIONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI.....	40
ART. 48 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	40
ART. 49 – TARIFFE E VERSAMENTO DEL CANONE.....	41
ART. 50 – ESCLUSIONE.....	41
ART. 51 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.....	41
ART. 52 – STAZIONI DI SERVIZIO.....	42
ART. 53 - DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	43
ART. 54 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI. DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	43
ART. 55 – OCCUPAZIONI CON IMPALCATURE E CANTIERI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ EDILIZIA.....	43
ART. 56 – CANONE PER LE OCCUPAZIONI IN ATTO PER L'EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI.....	43
ART. 57 – TRASFERIMENTO.....	44
ART. 58 – MODIFICAZIONE DELLE TARIFFE.....	45
ART. 59 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA E TARIFFE.....	45
TITOLO III	45
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	45
CAPO I	45
REGIME SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	45
ART. 60 – OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	45
ART. 61 - CONCESSIONI IN SANATORIA PER LE OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	47
ART. 62 – ACQUISIZIONE STRADE DA ALTRI ENTI.....	47
ART. 63 – DIVIETO DI SOSTA.....	47
ART. 64 - ATTI VIETATI.....	48
ART. 65 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	49
ART. 66 - ACCERTAMENTI, SANZIONI E RISCOSSIONE COATTIVA.....	50
ART. 67 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	51
ART. 68 – DISCIPLINA TRANSITORIA.....	51
ART. 69 – ABROGAZIONE DI NORME ESISTENTI.....	51
ART. 70 – RINVIO.....	52
ART. 71 - NORME FINALI.....	52
ART. 72 – TARIFFE.....	52
ART. 73 – SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE.....	52
ALLEGATO "A" - ELENCO DELLE STRADE PROVINCIALI SUDDIVISO PER CATEGORIE.....	
ALLEGATO "B" – DIRITTI E TARIFFE.....	

ALLEGATO A)

Provincia di Barletta – Andria – Trani

ELENCO STRADE
(PROVENIENTI DALLA PROV. DI BARI)

n.°	SP	DENOMINAZIONE	METRI	CAT.
1	SP 3	SALINELLE	24.768	Min.
2	SP 4	MACINALI – DALLA S.S. 93 CANOSA DI PUGLIA – LAVELLO ALLA PROV.LE MINERVINO MURGE VERSO MONTEMILONE	10.389	Min.
3	SP5	ARGINALE - LOCONE	8.998	Min.
4	SP7	CAPODACQUA	5.735	Min.
5	SP12	BARLETTA – S.P. 231	16.506	Max.
6	SP 13	ANDRIA - BISCEGLIE	15.185	Max.
7	SP 24	GAUDIANO	15.032	Min.
8	SP 25	SANTA LUCIA	7.110	Max.
9	SP 43	ANDRIA – TROIANELLO - MONTEGROSSO	13.690	Max.
10	SP 46	CANOSA DI PUGLIA - MONTEGROSSO	6.125	Max
11	SP 59	SAN PAOLO	1.755	Max.
12	SP 64	MINERVINO MURGE AL RACCORDO ANULARE VERSO LAVELLO	5.275	Max.
13	SP 124	S. MARIA DEI MIRACOLI – PALOMBARO – SS 93	8680	Max.
14	SP 130	TRANI - ANDRIA	8.745	Max.
15	SP 138	PIANO DEL MONACO – PONTE IMPISO	10.850	Max.
16	SP 141	ANDRIA – S. MARIA DEI MIRACOLI	1.115	Max.
17	SP 142	ACCESSO A CANNE DELLA BATTAGLIA	5.710	Max.
18	SP 143	CANOSA DI PUGLIA – CEFALICCHIO - SAMELE	7.277	Min.
19	SP 149	DA MONTEGROSSO ALLA S.P. 231	2.206	Max.
20	SP 152	SPINAZZOLA ALLA S.P. 232 PER PALAZZO S. GERVASO	1.835	Max.
21	SP 155	MINERVINO MURGE ALLA ANDRIA MONTEGROSSO	17.890	Max.
22	SP 181	CANOSA DI PUGLIA – S.P. 231	10.786	Min.
23	SP 182	DALLA S.S. 93 ALLA S.P. BARLETTA – S.P. 231	6.865	Min.
24	SP 188	TRANI – S.P. ANDRIA - BISCEGLIE	4.795	Min.
25	SP 189	RACC. TRA LA S.S. 16 E LA S.S. 170 DIR. FINO A MONTE ALTINO	12.350	Min.

**ELENCO STRADE
(PROVENIENTI DALLA PROV. DI BARI)**

n.°	SP	DENOMINAZIONE	METRI	CAT.
26	SP 194	TUFARA	5.155	Min.
27	SP 195	ROVINIERO II	4.590	Min.
28	SP 196	ARGINALE – BASENTELLO	2.004	Min.
29	SP 197	ISCHIA DEL PAPA	4.731	Min.
30	SP 199	MONTEPOTE	4.464	Min.
31	SP 219	GALERE	2.467	Min.
32	SP 221	ANULARE DELL'INVASO LOCONE	14.593	Max.
33	SP 222	PAREDANO	6.230	Min.
34	SP 223	MINERVINO MURGE ANULARE INVASO LOCONE VERSO MONTEMILONE	1.950	Min.
35	SP 232	DI VENOSA	8.915	Max.
36	SP 232 a	DI VENOSA	1.905	Max.
37	SP 233	DI GENZANO	2.985	Max.
38	SP 234 bis	DI CASTEL DEL MONTE	520	Max.
39	SP ex SR 6	DELLA MURGIA CENTRALE	9.070	Max.
		TOTALI	299.251	

ELENCO STRADE IN CONDIVISIONE TRA LA PROVINCIA DI BARI E LA PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA -TRANI

S.P. 8 “Strada di bonifica n° 27” (CAT.Min)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	0+610	Barletta-Andria-Trani
0+610	7+270	Bari

S.P. 23 “Molfetta – Corato ” (CAT.Min)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	5+790	Bari
5+790	10+785	Barletta-Andria-Trani
10+785	14+595	Bari

S.P. 30 “Corato –S.P.231” (CAT.Max)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	5+330	Bari
5+330	18+035	Barletta-Andria-Trani

S.P. 85 “Bisceglie alla Ruvo di Puglia-Corato” CAT.Max)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	7+180	Barletta-Andria-Trani
7+180	10+710	Bari

S.P. 86 "Bisceglie – Ruvo di Puglia" (CAT.Max)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	8+720	Barletta-Andria-Trani
8+720	12+035	Bari

S.P. 168 "Barletta - Corato" (CAT.Max)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	15+620	Barletta-Andria-Trani
15+620	20+030	Bari

S.P. 174 "Raccordo S.P.234 e S.P.231" (CAT.Min)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	1+740	Bari
1+740	21+910	Barletta-Andria-Trani

S.P. 200 "Capodacqua II" (CAT.Min)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	3+670	Bari
3+670	4+163	Barletta-Andria-Trani

S.P.230 "Delle Murge" (CAT.Max)				
DA (Km)	A (Km)	DA Prog. EX ANAS (Km)	A Prog. EX ANAS (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	43+280	0+260	44+580	Barletta-Andria-Trani
43+280	65+030	44+580	66+230	Bari

S.P.231 "Andriese- Coratina" (CAT.Max)				
DA (Km)	A (Km)	DA Prog. EX ANAS (Km)	A Prog. EX ANAS (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	40+600	81+280	40+900	Bari
40+600	72+315	40+900	8+585	Barletta-Andria-Trani

S.P.234 "Di Castel del Monte" (CAT.Max)				
DA (Km)	A (Km)	DA Prog. EX ANAS (Km)	A Prog. EX ANAS (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	14+810	38+900	24+190	Bari
14+810	36+450	24+190	2+750	Barletta-Andria-Trani

S.P.238 "Di Altamura" (CAT.Max)				
DA (Km)	A (Km)	DA Prog. EX ANAS (Km)	A Prog. EX ANAS (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	7+210	2+660	9+810	Barletta-Andria-Trani
7+210	53+620	9+810	58+620	Bari

Provincia di Barletta – Andria – Trani

ELENCO STRADE (PROVENIENTI DALLA PROV. DI FOGGIA)

n.°	SP	DENOMINAZIONE	METRI	CAT.
1	SP 61	LA MOTTA – MARGHERITA DI SAVOIA	3.264	MaX.
2	SP 63	S. FERDINANDO DI PUGLIA - TRINITAPOLI	5.027	Max.
3	SP 64	PONTE CANOSA – S. FERDINANDO DI PUGLIA – C.DA CAPRIOLI	11.711	Max.

ELENCO STRADE IN CONDIVISIONE TRA LA PROVINCIA DI FOGGIA E LA PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA -TRANI

S.P. 62 “Cerignola – Trinitapoli - Saline” (CAT.Max.)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	6+812	Foggia
6+812	13+470	Barletta – Andria - Trani


S.P. 65 “S.p. 75 – Ponte Canosa” (CAT.Min)		
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
8+204	8+606	Barletta – Andria - Trani
0	8+204	Foggia
8+606	16+403	Foggia
16+403	16+431	Barletta – Andria - Trani

S.P. 66		
“Trinitapoli - Zapponeta”		(CAT.Max)
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	9+441	Foggia
9+441	11+537	Barletta-Andria-Trani
11+537	13+230	Foggia

S.P. 95 bis		
“Cerignola – Ponte Canosa (ex SS 98)”		CAT.Max)
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	8+425	Foggia
8+425	8+765	Barletta – Andria - Trani

S.P. 75		
“(di Trinitapoli) ex SS 544”		CAT.Max)
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	40+307	Foggia
40+307	55+872	Barletta – Andria - Trani

S.P. 141		
“(delle Saline) ex SS 159”		CAT.Max)
DA (Km)	A (Km)	PROVINCIA DI APPARTENENZA
0	25+774	Foggia
25+774	44+470	Barletta – Andria - Trani



ALLEGATO B)

Tabella categorie		CANONE		
UNICO - DIRITTI		0,7	1	COEFF.
CONCESSIONI-AUTORIZZAZIONI		MIN.	MAX.	
ACCESSI				
	vano di accesso agricolo (comprensivo del -50%)	€ 7,35	€ 10,50	0,7
	vano di accesso agricolo	€ 14,70	€ 21,00	0,7
	vano di accesso per abitazione	€ 14,70	€ 21,00	0,7
ACCESSI SPECIALI				
10	fondi agricoli con superficie da 3 a 6 ettari	€ 136,00	€ 195,00	0,65
10	fondi agricoli con superficie superiore a 6 ettari	€ 199,00	€ 285,00	0,95
10	vano di accesso per impianto carburanti	€ 252,00	€ 360,00	1,2
10	vano di accesso per impianto carburanti abitato	€ 210,00	€ 300,00	1
	incremento se presenti servizi	€ 35,00	€ 50,00	1,7
10	Attività industriale, ipermercati, centri commerciali	€ 480,00	€ 600,00	2
10	vano di accesso per attività commerciale	€ 315,00	€ 450,00	1,5
10	vano di accesso per attività artigianale	€ 199,00	€ 285,00	0,95
10	vano di accesso per agriturismo	€ 136,00	€ 195,00	0,65
10	vano di accesso per autorimesse in forma di imprese e/o autolavaggi	€ 136,00	€ 195,00	0,65
	Occup. suolo e sottosuolo serbatoio carburante	€ 21,00	€ 30,00	
	vano di accesso pedonale per attività industriale	€ 16,80	€ 24,00	0,8
	vano di accesso pedonale per attività commerciale	€ 14,70	€ 21,00	0,7
	vano di accesso pedonale per attività artigianale	€ 12,60	€ 18,00	0,6
PUBBLICITA' sede pubblica				
	Stendardi (autorizzazione temporanea)	€ 31,50	€ 45,00	1,5
10	Cartello Pubblicitario fino a 150x200 (mq. 3/6)	€ 250,20	€ 360,00	1,2
10	Cartello Pubblicitario fino a 300x200 (mq. 6/12)	€ 250,20	€ 360,00	1,2
10	Preinsegna sino a n. 6	€ 250,20	€ 360,00	1,2
PUBBLICITA' sede privata				
	Stendardi (autorizzazione temporanea)	€ 27,30	€ 39,00	1,3
10	Preinsegna da n. 1 a n. 3	€ 105,00	€ 150,00	0,5
10	Preinsegna da n. 4 a n. 6	€ 140,70	€ 210,00	0,7
10	Cartello Pubblicitario fino a 150x200 (mq. 3/6)	€ 140,70	€ 210,00	0,7
10	Cartello Pubblicitario oltre 300x200 (mq. 6/12)	€ 178,50	€ 255,00	0,85
ATTRAVERSAMENTI				
	Attraversamento trasversale idrico/potabile	€ 31,50	€ 45,00	
*	Attraversamento longitudinale idrico/potabile	€ 1,50	€ 1,50	
	Attraversamento trasversale fognante	€ 31,50	€ 45,00	
*	Attraversamento longitudinale fognante	€ 1,50	€ 1,50	
	Attraversamento trasversale elettrico	€ 31,50	€ 45,00	
*	Attraversamento longitudinale elettrico	€ 1,50	€ 1,50	
	Attraversamento trasversale telefonico	€ 31,50	€ 45,00	
*	Attraversamento longitudinale telefonico	€ 1,50	€ 1,50	
*	Attraversamento longitudinale gas metano	€ 1,50	€ 1,50	
	Attraversamento trasversale gas metano	€ 31,50	€ 45,00	
*	Attraversamento aereo longitudinale elettrico	€ 1,50	€ 1,50	
	Attraversamento aereo trasversale elettrico	€ 31,50	€ 45,00	
*	Attraversamento aereo longitudinale telefonico	€ 1,50	€ 1,50	
	Attraversamento aereo trasversale telefonico	€ 31,50	€ 45,00	

	Attraversamento trasversale fibra ottica	€ 31,50		€ 45,00	
*	Attraversamento longitudinale fibra ottica	€ 1,50		€ 1,50	
*	Per l'attrav. Longitudinale il canone non può essere inferiore a	€ 140,00		€ 200,00	
ATTRAVERSAMENTI G. U.					
	Attraversamento trasversale elettrico	art. 56 Reg.		art. 56 Reg.	
	Attraversamento longitudinale elettrico	art. 56 Reg.		art. 56 Reg.	
	Attraversamento trasversale telefonico	art. 56 Reg.		art. 56 Reg.	
	Attraversamento longitudinale telefonico	art. 56 Reg.		art. 56 Reg.	
	Attraversamento longitudinale gas metano	art. 56 Reg.		art. 56 Reg.	
	Attraversamento trasversale gas metano	art. 56 Reg.		art. 56 Reg.	
	Attraversamento aereo longitudinale elettrico	art. 56 Reg.		art. 56 Reg.	
	Attraversamento aereo trasversale elettrico	art. 56 Reg.		art. 56 Reg.	
	Attraversamento aereo longitudinale telefonico	art. 56 Reg.		art. 56 Reg.	
	Attraversamento aereo trasversale telefonico	art. 56 Reg.		art. 56 Reg.	
	Attraversamento trasversale fibra ottica	art. 56 Reg.		art. 56 Reg.	
	Attraversamento longitudinale fibra ottica	art. 56 Reg.		art. 56 Reg.	
DIRITTI					
		una tantum		x durata	
	Concessione/Autorizzazione	€ 382,35			
	Concessione Temporanea	€ 76,47			
	Autorizzazione per lavori	€ 109,24			
	Nulla Osta Impianti a vista della S.P.	€ 71,40		€ 102,00	
	Nulla Osta	€ 76,47			
	Transiti eccezionali - durata annuale			€ 218,48	
	Transiti eccezionali - durata semestrale			€ 163,87	
	Transiti eccezionali Mietitrezza - durata annuale			€ 76,47	
	Transiti eccezionali Mietitrezza - durata trimestrale			€ 54,63	
SPESE DI ISTRUTTORIA					
	Spese di istruttoria per privati (Pubblicità)	€ 78,58			
	Spese di istruttoria per Comuni ed Enti (Pubblicità)	€ 41,90			
	Spese di istruttoria per C.U.	€ 27,05			

CU x Coeff. Strada x Coeff. Cat. x mq= CANONE EFFETTIVO.

* * * * CANONE UNICO TEMPORANEO	Mx		Mn	
	€ 2,70	€ 2,10	€ 2,30	€ 1,06
	diurna	notturna	diurna	notturna
	Giornaliera € 4,80		Giornaliera € 3,36	